

INFORMAZIONE TECNICO
PROFESSIONALE

Tecnici & PROFESSIONE



Notiziario Tecnico 02/ 2018





L'Italia in questo **Mese di Marzo** è entrata nella *Terza Repubblica*. La scelta compiuta ha dimostrato rabbia e speranza per la crisi economica lunga e feroce, che ha colpito tutti senza nessuna distinzione. La gente è tornata alle urne, accettato di fare file interminabili in silenzio, superare la prova del nuovo *bollino antifrode*, per esprimere l'insoddisfazione per quella incertezza che da oramai da troppi lunghi anni è compagna nelle scelte, sempre più sofferte per le limitazioni e la pressione fiscale diventata insostenibile. Votare "è un gesto molto importante per migliorare le condizioni di

vita del Paese e le mie" secondo **Margherita Marri**, al voto a quasi 105 anni.

Gli italiani sono **tormentati** per il lavoro, per l'**occupazione** e il **futuro dei figli**, turbati dal **terremoto**, ma anche per l'**inquinamento dell'aria**, i **cambiamenti climatici** e la **produzione dei rifiuti**. Uno strazio che si è trasformato nella determinazione di voler disegnare il proprio futuro con lucidità, cambiando anche le abitudini che non consentono più di vivere con serenità. Vivere nelle grandi città ha il suo prezzo, precisamente **491 euro in più al mese** rispetto alle famiglie che risiedono nei comuni medio-piccoli. E si torna a pensare ad investire in alloggi situati nei piccoli comuni, più vantaggiosi economicamente, accettando il nuovo "pendolarismo", pur di vivere a contatto con la natura e lontani dai ritmi frenetici delle grandi città, diventate anche poco sicure.

La metropoli pesa sui bilanci e la casa è diventata improponibile, riportando le scelte indietro con i tempi, quando si era obbligati ad optare per l'**affitto**. Questo spiega, almeno in parte, perché i figli restino a lungo a casa di mamma e papà e soltanto un terzo dei figli tra i 18 e i 34 anni lascia la famiglia di origine. La famiglia italiana è sicuramente anche quella composta da single per scelta, o dopo un divorzio, o per vedovanza. E la casa quindi va ripensata in forme idonee, capaci di soddisfare le esigenze di tutti, garantendo anche la sicurezza a tutto tondo, compresa quella dalla criminalità.



Servono pertanto idee nuove per rimodellare il presente, tale da diventare garanzia per un futuro più stabile e consono ai ritmi umani.

Il nuovo **umanesimo dell'edilizia**, suggerisce fattori chiave, che inducono all'applicazione di metodi e sistemi capaci di rivisitare il parco immobiliare italiano, con una cultura dominata da una prospettiva che guardi all'interno dell'involucro edilizio con la possibilità di comprendere le criticità che determinano danni alla salute degli occupanti e minano anche la loro sicurezza. Una conoscenza di nuove tematiche, che

fanno uscire dall'oscurità progettuale di un passato che è stato più attento al rendimento economico, che alla qualità del costruito. Le nuove tendenze costruttive, oramai concordemente protese verso l'integrazione dell'edificio con l'uomo, con l'ambiente circostante e il contesto energetico, hanno dato vita ad una fioritura di talenti *"rosa"*.

Le statistiche e gli economisti parlano chiaro: sono le donne ad essere le protagoniste di una nuova edilizia, economica, ecosostenibile, sicura, salubre. E l'abbiamo voluto raccontare con i loro progetti e le loro idee in questo Numero di Marzo, che è l'emblema della "donna". La sicurezza dei cittadini, sia a livello di criminalità che a livello di percezione del pericolo, è un dato importante per misurare la salute di una società e di una città. Tante idee da parte di donne capaci e tenaci, che hanno individuato le esigenze della collettività, trasformandole in progetti innovativi, sono state raccolte nel dossier "Mondo Donna", dove c'è anche chi ha già vinto nonostante giovanissima il Premio SOLAR DECATHON US 2017 quali tecniche costruttive, dove l'idea principale è stata di realizzare una casa di quartiere, il NeighborHub, dove gli abitanti potranno ricevere consigli, fare delle attività o assistere a delle conferenze su come diminuire la consumazione di energia propria per poter preservare le risorse naturali del Paese. E poi, consigli che arrivano da studentesse e chi ha 76 anni ed è già nonna, ma vuole contribuire al risveglio delle tecniche costruttive ed ha deciso di diventare Geometra, seguendo un corso serale.

Per scaricare il Dossier [clicca qui](#)

Storie e progetti straordinari, che dicono gli economisti, possono rimettere in moto l'economia: *"Nelle professioni tecniche occorre puntare sulla "genialità" delle donne, affidarsi a quelle capacità di saper "sognare" oltre ogni difficoltà. Questo porterebbe ad un sicuro incremento delle iscrizioni, che si trasformano in una ricchezza per tutti."*

Le donne sono percettive e sanno cavalcare in anticipo ogni innovazione.

Marzo è donna!

Un momento cardine per tenere a mente la storia, custodire il passato per interpretare e progettare il futuro e produrre nuove risorse per tutti.

Questo Numero è folto di novità: *vita di Categoria, normativa, catasto, sentenze e un approfondimento sui benefici fiscali sulla prima casa. Basta iniziare a sfogliarlo!*

Per gli Associati : il vademecum con il Nuovo glossario dell'edilizia, la guida alle Nuove Norme delle Costruzioni 2018, un vademecum sulle tasse casa 2018, la guida all'Iva agevolata. Se vuoi associarti e ricevere anche Tu gli opuscoli riservati, [clicca qui!](#)

Buona lettura !!!!!

Noi della Redazione di "Professione Geometra"

INDICE

PROFESSIONE:

PG. 1

- VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL GEOMETRA NELLA PROSSIMA LEGISLATURA
- OSSERVAZIONI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
- GLOSSARIO UNICO PER L'EDILIZIA
- IDEE PER LA MODERNIZZAZIONE DEL PAESE
- DIGITALIZZAZIONE PMI, I VOUCHER DEL MISE DISCRIMINANO I LIBERI PROFESSIONISTI
- CUMULO GRATUITO PER I PROFESSIONISTI – ACCORDO INPS E CASSE DI PREVIDENZA
- CIPAG: PROVVIDENZE STRAORDINARIE
- EMAPI: ASSICURAZIONE PER I PROFESSIONISTI
- ARRIVA LA FESTA DELLA DONNA 2018: LE LIBERE PROFESSIONI TECNICHE PIU' SOLIDE CON LA CREATIVITA' FEMMINILE-NUOVI PROGETTI
- AVVISI PUBBLICI PER OPERATORI ECONOMICI AD ACCUMOLI E LA SARDEGNA
- ANAS: CERCASI TECNICI IN ARRIVO 100MILA ASSUNZIONI
- 4 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO: GEOMETRI, INGEGNERI, RCHITETTI, PERITI
- GIORNATA DEL GEOMETRA A ORISTANO: STUDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI INSIEME
- LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE DELL'UMBRIA FORMALIZZA L'ATTIVITÀ CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STATUTO
- I SENATORI DELL'ALBO: CERIMONIA A BENEVENTO
- VENTIMIGLIA, "MISURIAMO LA SCUOLA" ALLE MEDIE BIANCHERI INSIEME AGLI STUDENTI DEL GEOMETRI- CAT
- TECNICI&PROFESSIONE: ISCRIVITI O RINNOVA L'ISCRIZIONE PWER L'ANNO 2018

NEWS TECNICHE:

PG. 20

- PUBBLICATE LE NUOVE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2018 IN VIGORE DAL 22 MARZO 2018
- NTC 2018: CHIARIMENTI SUL PERIODO TRANSITORIO PER LE OPERE PUBBLICHE
- PREZZO CHIUSO NEI LAVORI PUBBLICI, NESSUNO SCOSTAMENTO INFLAZIONE NEL 2017
- ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE: ISTRUZIONI SU ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SAL
- ATTREZZATURE A PRESSIONE: ELENCO RIFERIMENTI NORME ARMONIZZATE
- EDILIZIA LIBERA: LA LISTA NAZIONALE DEGLI INTERVENTI CHE NON RICHIEDONO CILA E SCIA
- BENI SIGNIFICATI: L'IVA AL 10%
- CODICE APPALTI, IL PARERE ANTITRUST SULLE LINEE GUIDA ANAC N. 6 AGGIORNATE
- IL DECRETO SMART ROAD
- SUOLI E ACQUE SOTTERRANEE, ONLINE LE LINEE GUIDA ISPRA – SNPA
- PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - PAEE 2017: IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE
- SISMA CENTRO ITALIA: FIRMATA LA NUOVA ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE
- PUBBLICAZIONE E NOTIFICA ESITI SOPRALLUOGHI AEDES/FAST E RICOGNIZIONE RICHIESTE GTS/GTA - PRECISAZIONI
- TRENTO, APPROVATI I CRITERI PER I PIANI COLORE DEGLI EDIFICI
- ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, NUOVO REGOLAMENTO DELLA R. LIGURIA
- SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, IN PUGLIA E CALABRIA PROTOCOLLO BASATO SULLA UNI/PDR 13
- ABRUZZO: ADOTTATO IL NUOVO REGOLAMENTO TIPO
- MARCHE, SIGLATO PROTOCOLLO D'INTESA SUL RIUTILIZZO DELLE MACERIE

NEWS FISCALI:**PG. 40**

- MISURE FISCALI 2018: SCHEDE RIEPILOGATIVE
- SPESOMETRO SEMPLIFICATO E PROROGA IN SCADENZA
- BONUS EDILIZIA: NUOVI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE
- ESENZIONE IMU PER TERRENI AGRICOLI
- COMPENSAZIONE CREDITO IVA: LE REGOLE DI UTILIZZO PER IL 2018
- WEB TAX: LA NUOVA IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DIGITALI
- ISTANZE DI INTERPELLO ALLA NUOVA "DIVISIONE CONTRIBUENTI" DAL 1° MARZO 2018
- BONUS ASILO NIDO: COME RECUPERATE IL 2017
- ALIQUOTA IVA DEL 10% NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: CHIARITO L'AMBITO DI APPLICAZIONE
- ATTIVA LA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

SENTENZE:**PG. 54****WEB:****PG. 66****IN EVIDENZA :****PG. 77****ACQUISTO PRIMA CASA – AGEVOLAZIONI E REQUISITI**

Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e omissioni





PROFESSIONE

VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL GEOMETRA NELLA PROSSIMA LEGISLATURA

"Nel prossimo futuro, servirà mettere a sistema le esperienze e le competenze di tutti; servirà elaborare una visione strategica di lungo periodo; serviranno idee e strumenti adeguati per realizzarla. Soprattutto, servirà l'ascolto". Così ha iniziato

Maurizio Savoncelli Presidente del **Consiglio Nazionale dei**

Geometri e Geometri Laureati, nell'argomentare sulle priorità

da affrontare nella nuova legislatura che sarà determinate per il Paese e che chiama tutti ad un lavoro strategico. *"Noi*

geometri, in particolare, siamo la categoria che

maggiormente vive il territorio, il punto di riferimento dei

cittadini nella gestione del patrimonio immobiliare e

nell'interlocuzione con la pubblica amministrazione; l'impegno che vogliamo assumere con gli attori della

18° legislatura, quindi, è fornire suggerimenti e contributi sul tema e in merito ai

*suoi corollari: **prevenzione sismica e idrogeologica, riqualificazione del***

***patrimonio edilizio, rigenerazione urbana.** Le proposte già avanzate nella*

legislatura precedente – come Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e

*assieme alla **Rete delle Professioni Tecniche** – meritano di avere seguito anche in*

*quella che verrà: ricordo, tra le altre, il "**Piano nazionale di prevenzione sismica**"*

confluito nel progetto "Casa Italia"; gli impegni assunti con la firma del protocollo d'intesa con il Commissario

*straordinario del Governo per la **ricostruzione delle aree colpite dal terremoto** del Centro Italia del 2016; i*



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





contributi focalizzati sul contrasto al **dissesto idrogeologico** messi a disposizione della Struttura di missione #Italiasicura, gli interventi alla discussione dell'esame del disegno di legge sul **contenimento del suolo e riuso del suolo edificato**. Sono proposte concrete, realizzabili e dai risultati misurabili; sono, in definitiva, leve strategiche per portare a compimento le riforme avviate nella scorsa legislatura. Ma da sole non bastano: è impossibile anche solo immaginare interventi strutturali da realizzare negli anni a venire (peraltro interrelati a temi epocali quali la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e la riduzione del consumo di suolo) senza un sistema normativo adeguato, ossia agile, flessibile, capace di far fronte alla complessità e soprattutto alla velocità dei cambiamenti che avvengono in ogni contesto. Le nostre proposte, spingono in una direzione, dove è possibile **dare senso compiuto ai concetti di innovazione, competenza e formazione**; dove la **ricomposizione tra spazio e società** è il risultato della riflessione svolta da chi ha una **conoscenza puntuale del territorio**, e non un mero esercizio a tavolino; dove il ripensamento della questione urbana possa procedere di pari passo alla messa a sistema degli strumenti necessari per attuarla, in primis la **semplificazione** e la **sussidiarietà**. Per affrontare il futuro l'impegno della Categoria è stato determinato nel proporre un percorso di **laurea triennale professionalizzante e abilitante alla professione**, che ha contribuito da un lato a delineare la fisionomia delle lauree triennali professionalizzanti previste dal Miur (decreto Fedeli n. 935/2017) in vigore dall'anno accademico 2018/2019, dall'altro a favorire la nascita (al nord, al centro, al sud) di percorsi formativi di eccellenza che mettono in rete atenei, collegi professionali e istituti tecnici CAT, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue potenzialità, nonché inserire nel tessuto produttivo giovani di 22 anni con una formazione di livello accademico.

PER SCARICARE IL DECRETO N.935/2017

[CLICCA QUI](#)

OSSERVAZIONI SULLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE



Il Segretario del **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** **Ezio Piantedosi** ha diramato delle osservazioni sull'aggiornamento dello schema-guida di contratto per i professionisti geometri alla luce della Legge 124/2017, con l'introduzione di clausole che permettono di dettagliare la prestazione o le diverse voci di costo. "Sottoporre all'attenzione del cliente un preventivo scritto è una prassi anche per i professionisti tecnici" – ha dichiarato Ezio Piantedosi: a sei mesi dall'introduzione dell'obbligo da parte della legge sulla concorrenza (in vigore dal 29 agosto), infatti,



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





le Categorie si sono adeguate e, come documenta un approfondimento tematico del quotidiano economico *Il Sole 24 Ore*, si possono fare i primi bilanci sull'adozione delle diverse. In alcuni casi, sembra che siano in corso dei perfezionamenti, mentre per i Geometri risulta già avviata e definita l'operatività: nell'Albo nazionale è visibile la specializzazione acquisita dall'iscritto. Il sistema si aggiorna in automatico con la formazione e, quando il Geometra conclude un corso, l'ente che lo ha erogato inserisce i crediti formativi nella prevista piattaforma precisando la qualificazione acquisita. In tal modo, se un cliente (impresa, cittadino o pubblica amministrazione) volesse individuare un esperto di sicurezza nei cantieri, potrebbe effettuare una ricerca mirata direttamente online.

PER SCARICARE GLI APPROFONDIMENTI DEL SOLE 24ORE

[CLICCA QUI](#)

GLOSSARIO UNICO PER L'EDILIZIA



Gli Ordini e Collegi professionali della Rete Professioni Tecniche hanno approvato il primo stralcio del **glossario unico**, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 222 del 2016 (c.d. SCIA 2). Esso riveste una notevole importanza per il settore edilizio, dal momento in cui riduce in modo significativo il contenzioso e l'incertezza normativa che lo caratterizza. Il provvedimento, quando sarà completo, consentirà di individuare puntualmente quali opere edilizie rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria, quali nella manutenzione straordinaria e così via, eliminando l'incertezza e dunque la discrezionalità che ancora vige sul punto. In questo primo stralcio sono state definite, ben 58 fattispecie di opere edilizie (che a loro volta si articolano in 3 o 4 sottospecie) che un provvedimento statale, assunto d'intesa con regioni e comuni, stabilisce essere liberalizzate e non necessitano di alcun titolo edilizio. Dal punto di vista metodologico, poi, questo decreto ha una importanza ancora più rimarcata: per la prima volta è stato costituito un gruppo di lavoro con la partecipazione a pieno titolo dei rappresentanti dei professionisti tecnici (architetti ingegneri e geometri), assieme a Regioni e Comuni. Tale metodo ha portato ad un testo discusso e condiviso da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, e i professionisti hanno potuto portare il loro essenziale contributo di competenza ed esperienza che è stato riconosciuto e apprezzato da tutti i partecipanti.

**E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
IL GLOSSARIO DELL'EDILIZIA LIBERA
PER ASSOCIARTI
[CLICCA QUI](#)**



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018



3
pagina



IDEE PER LA MODERNIZZAZIONE DEL PAESE

Sono state presentate al Capo dello Stato le idee per la modernizzazione del Paese, un modello per promuovere politiche di inclusione, protezione sociale e sostegno nei confronti delle fasce deboli della popolazione; ampliare il sistema di aiuto ed assistenza delle persone in condizione di difficoltà (disabilità gravi, povertà, etc), ma anche incentivare le assunzioni attraverso sgravi fiscali e contributivi e un'ulteriore riduzione del cuneo fiscale. Nel documento è stato dato risalto alla razionalizzazione della spesa pubblica, identificando nel contempo gli ambiti strategici di intervento pubblico e privato.



Un manifesto che spazia dalla giustizia al fisco alla salute e non trascurano la richiesta di una Pubblica Amministrazione più vicina ai cittadini e di un Governo attento agli investimenti pubblici e alla formazione dei futuri talenti. Il manifesto, discusso dai rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali insieme ai vertici delle Casse di previdenza autonome (Adepp), non contiene proposte politiche o rivendicazioni per i professionisti. Ma delle idee concrete e sostenibili da affidare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la richiesta di consegnarle alle forze politiche che dopo la tornata elettorale avranno ottenuto dagli italiani il maggior consenso e quindi saranno chiamate a guidare il Paese nei prossimi anni.

PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA

[CLICCA QUI](#)

DIGITALIZZAZIONE PMI, I VOUCHER DEL MISE DISCRIMINANO I LIBERI PROFESSIONISTI



Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, tramite il **Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2017**, ha previsto la misura agevolativa "Voucher per la digitalizzazione delle PMI". La misura prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Tra i requisiti per la partecipazione all'agevolazione c'è l'obbligo di iscrizione



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018



pagina 4



presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio. Ciò esclude di fatto l'accesso a tale misura agli studi professionali e, più in generale, ai liberi professionisti. Per tale motivo, lo scorso 19 gennaio 2018 il **Comitato Unitario Professioni** (CUP) e la **Rete Professioni Tecniche** (RPT) hanno inviato una Nota con la quale chiedevano al MISE di provvedere affinché venisse sanata l'esclusione dei liberi professionisti. Il 29 gennaio successivo il MISE ha risposto ribadendo l'interpretazione della Direzione generale per l'inapplicabilità dell'equiparazione tra PMI e professionisti per l'accesso alla misura in oggetto. A questo punto CUP e RPT hanno rivalutato attentamente la ricostruzione normativa proposta, facendo predisporre un parere pro *veritate* dal *prof. Avv. Nicola Colacino*. Il parere conferma come *"(..) sin dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, il legislatore italiano ha inteso affermare la piena equiparazione tra PMI e liberi professionisti ai fini dell'accesso ai piani operativi sopra richiamati (POR e PON riconducibili alla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 ndr), con ciò innovando rispetto alla disciplina legislativa precedente, (...) e ampliando, per l'effetto, la platea dei destinatari degli interventi promossi sui fondi strutturali comunitari destinati alle PMI". Il parere afferma, inoltre, quanto segue: "La rilevata equiparazione porta, quindi, ad affermare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 821, della legge n. 208/2015, tutti gli interventi di sostegno alle PMI previsti dai piani operativi PON e POR debbano ritenersi estesi ipso iure anche ai liberi professionisti, stante il chiaro tenore letterale dell'abrogata disposizione e di quella che l'ha sostituita". Il Parere commissionato da CUP e RPT conferma come l'equiparazione dei liberi professionisti alle PMI non possa essere "interpretata" secondo un non meglio precisato "principio di ragionevolezza" che produce effetti di evidente discriminazione tra le due categorie di soggetti, ponendosi con ciò apertamente in contrasto con la chiara volontà del legislatore nazionale ed europeo. L'interpretazione proposta introduce un elemento di discrezionalità che dovrebbe essere estraneo alla funzione meramente attuativa delle disposizioni di legge istituzionalmente propria di tutte le amministrazioni pubbliche. Senza contare che allo stato attuale tale interpretazione, discrezionale come tutte le interpretazioni, risulta fortemente lesiva di un diritto normativamente sancito dei liberi professionisti. CUP e RPT, pertanto, confidando nel buon senso e nell'attenzione del Ministro nei confronti di questi temi, reiterano la richiesta di annullamento in autotutela del Decreto direttoriale 24 ottobre 2017, la **modifica dei requisiti di accesso alla misura agevolativa ed in particolare l'esclusione per i liberi professionisti dell'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché la riapertura dei termini di presentazione delle domande, riservandosi ogni ulteriore azione al riguardo.***

PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA

[CLICCA QUI](#)



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018



5
pagina



CUMULO GRATUITO PER I PROFESSIONISTI: ACCORDO INPS-CASSE



Dopo un'istruttoria durata più di un anno è arrivata in porto la convenzione quadro tra Inps e Adepp che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito anche ai professionisti iscritti alle Casse con pezzi di contribuzioni versate su diverse gestioni Inps. Ora dovranno seguire le adesioni singole delle 18 Casse raccolte dall'Adepp, un passaggio che non dovrebbe arrivare più tardi di un paio di settimane, un intervallo che servirà a Inps per rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l'erogazione delle prestazioni.

L'accordo tra l'Inps e le Casse professionali consentirà l'attuazione della disciplina sul cumulo gratuito.

La convenzione quadro disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione e in cumulo qualora l'avente diritto abbia periodi assicurativi anche presso l'Ente/Cassa. Il documento ha subito tempi lunghi perché è stato necessario trovare delle modalità operative che consentissero all'Inps ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto della [legge n. 232/2016](#). Tale norma prevede la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che prevedono requisiti anagrafici differenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





L'Inps a breve metterà a disposizione delle Casse la procedura informatica che consentirà di istruire e liquidare le domande di pensione in cumulo presentate dagli associati. Sarà quindi possibile per ogni Cassa siglare i propri accordi con l'Inps per poter cominciare ad evadere le domande pervenute.

La convenzione stabilisce che la domanda di pensione in cumulo deve essere presentata all'Ente di previdenza di ultima iscrizione e, in caso di contemporaneità di iscrizione a più Enti, l'interessato sceglierà a chi presentare l'istanza. Viene prevista dalla convenzione anche la costituzione di un gruppo di tecnici dell'Adepp e dell'Inps per la segnalazione di migliorie sulla gestione della pratica.

La domanda verrà poi inserita nella piattaforma telematica dall'Ente istruttore dando così il via all'iter per l'accertamento da parte di tutti gli Enti interessati dei dati relativi all'anzianità contributiva, utile per il diritto alla prestazione e per determinarne la misura.

Le prestazioni saranno messe in pagamento dall'Inps a cui l'Ente istruttore dovrà fornire la quota di sua competenza.

Ora si passerà alla sottoscrizione della Convenzione tra INPS e le singole Casse.

L'INPS, inoltre metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti una nuova procedura automatizzata, che costituirà la piattaforma informatica comune per la gestione di queste prestazioni. Nello specifico consentirà: l'acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi; l'accertamento del diritto e della misura della pensione; la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l'adozione del provvedimento; la visualizzazione dell'esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

A seguire, potranno quindi essere esaminate e liquidate le prime domande di pensione già presentate dagli utenti.



La pensione di vecchiaia in cumulo si ottiene alla maturazione del **requisito più elevato** fra quelli previsti dalle diverse gestioni di appartenenza, mentre per la pensione anticipata il requisito è per tutti quello previsto dalla **Riforma Fornero 2011** (42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, a cui l'anno prossimo si aggiungeranno i cinque mesi di scatto per l'adeguamento alle aspettative di vita).

La **Cassa Geometri** è in attesa dell'approvazione – che dovrebbe arrivare a breve - da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera adottata dal Comitato dei Delegati lo scorso novembre relativamente all'applicazione dell'istituto.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

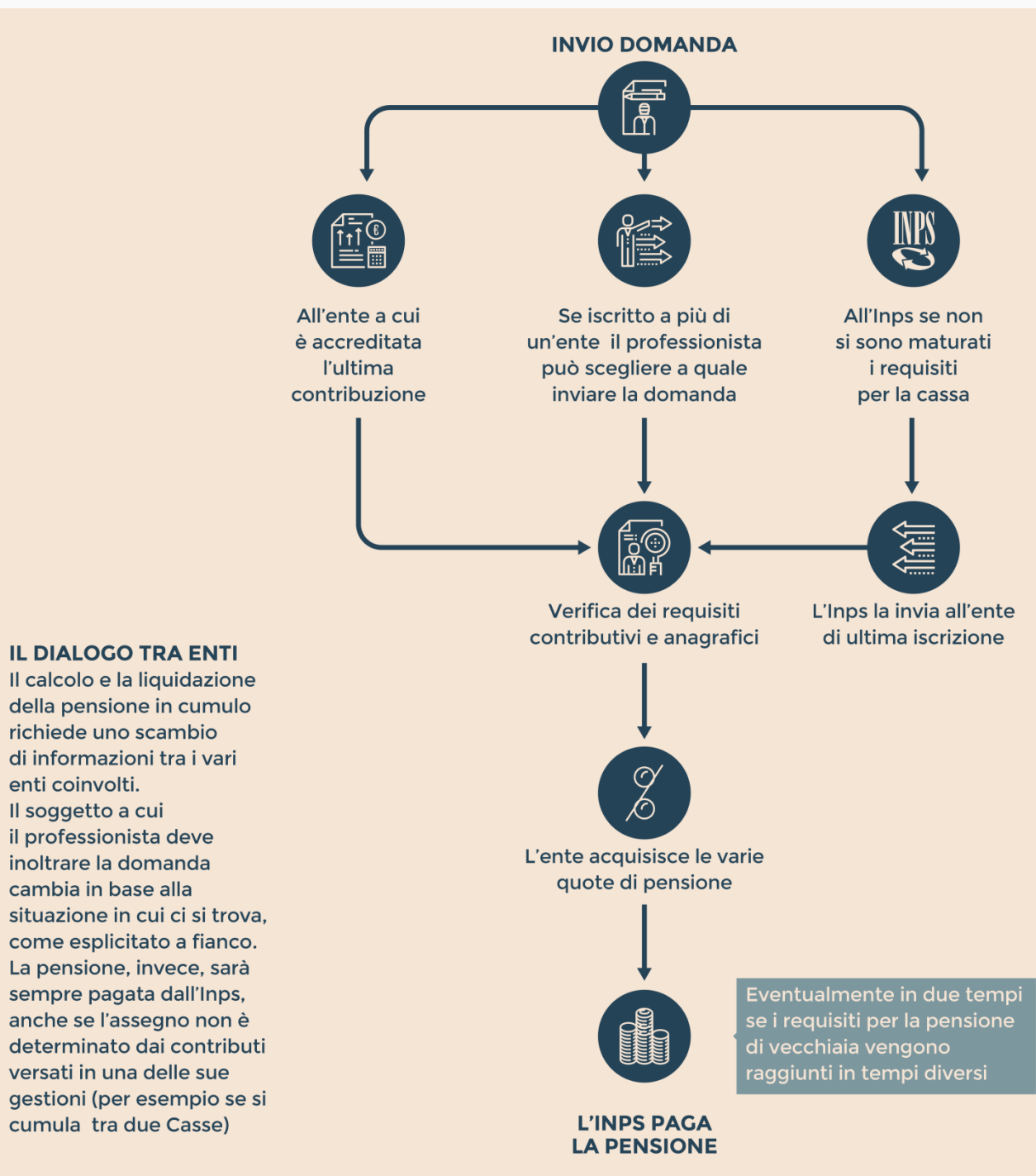
02/2018



7
pagina



IL PERCORSO PER CHIEDERE IL CUMULO



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018



8
pagina



CASSA GEOMETRI: PROVVIDENZE STRAORDINARIE



A favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati attivi che si trovano in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o situazioni eccezionali, sono erogate le provvidenze straordinarie

secondo quanto stabilito dall'art. 23 del

"Regolamento delle Attività di Previdenza e Assistenza" e in base ai criteri per l'erogazione delle Provvidenze Straordinarie, stabiliti dalla Giunta Esecutiva. La domanda può essere

inoltrata tramite i Collegi o in forma diretta entro e non oltre 12 mesi dal verificarsi dell'evento che ha causato lo stato di bisogno, possibilmente utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Cipag.

Tra i criteri per l'erogazione delle provvidenze straordinarie si rilevano essenzialmente:

- legittima e regolare iscrizione e contribuzione alla CIPAG da almeno tre anni;
- i redditi complessivi del nucleo familiare;
- il periodo di inattività debitamente certificato da struttura sanitaria pubblica o privata (USL o Case di Cura convenzionate) per un periodo superiore a sessantuno giorni;
- che per lo stesso evento non si ha diritto a risarcimenti o sussidi economici nei confronti di Enti Pubblici o Istituti Assicurativi, diversi dalla CIPAG.

EMAPI: ASSICURAZIONE PER I PROFESSIONISTI

Dal **1° marzo 2018** ha preso avvio la nuova annualità della copertura assicurativa contro gli Infortuni che viene erogata da **Emapi**, a favore degli iscritti che vogliano volontariamente aderire. Con la nuova annualità abbiamo aggiunto ulteriori migliorie alle già di per sé vantaggiose condizioni esistenti.



- **Diaria da Immobilità per i professionisti**, per gessatura, tutore rigido e da quest'anno anche per la permanenza obbligatoria a letto effettuata presso il domicilio dell'assicurato a seguito di specifici infortuni (es. per rottura di vertebre o costole);



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





- **Previsione di Inabilità Temporanea da Malattia per il professionista**, in caso di incapacità fisica ad attendere alle proprie occupazioni professionali;
- **Previsione di Inabilità Temporanea da Infortunio per il professionista**, in caso di incapacità fisica ad attendere alle proprie occupazioni professionali;
- **Massimali per i Nuclei familiari** non più da suddividersi tra tutti i componenti il nucleo ma utilizzabili per intero anche da un solo infortunato, fermo restando che il massimale indicato è in ogni caso l'importo massimo che la società è tenuta a versare.

Si tratta di novità di grande rilevanza e la garanzia assicurativa, considerata l'entità della copertura, è fornita direttamente dai Lloyd's di Londra. Si ricorda che Emapì è un ente senza finalità di lucro costituito da undici casse private di previdenza private ed eroga prestazioni di carattere assistenziale a quasi 850.000 professionisti.

In sintesi le principali caratteristiche della Convenzione:

- ✓ Copertura contro gli infortuni per le 24 ore, comprendente infortuni professionali ed extra professionali;
- ✓ Costi particolarmente vantaggiosi a partire da 174 euro all'anno per massimali di 150.000 euro, in caso di morte, e 200.000 euro, in caso di invalidità permanente;
- ✓ Possibilità di aumentare i massimali sino a 500.000 euro in caso morte, 700.000 euro in caso di invalidità permanente.
- ✓ Possibilità di estendere la tutela anche al nucleo familiare.

La nuova annualità di copertura decorre dal 1 marzo 2018 e si conclude il 28 febbraio 2019.

Il termine per compilare il modulo di rinnovo ed effettuare il relativo versamento è il 31 marzo p.v.

E' anche possibile aderire in corso d'anno.

IMPORTANTE Per tutto il periodo del mese di marzo, la copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del contributo. Successivamente, dall'aprile prossimo, la copertura sarà attiva dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è effettuato il pagamento.

Per chiedere ulteriori chiarimenti occorre contattare il **848881166 o il 06.44250196** (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 16,30).

PER ADERIRE

[CLICCA QUI](#)



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





ARRIVA LA FESTA DELLA DONNA 2018: LE LIBERE PROFESSIONI TECNICHE PIU' SOLIDE CON LA CREATIVITA' FEMMINILE



Marzo è donna! Un momento cardine per tenere a mente la storia, custodire il passato per interpretare e progettare il futuro e produrre nuove risorse per tutti.

L'**8 Marzo** non è la bandiera delle mimose o una rappresentazione celebrativa per la festa internazionale della donna, ma costituisce lo spunto per favorire dei programmi che diventino una "ricchezza" per tutti. L'inserimento delle donne all'interno dei direttivi non deve raffigurare la sola gratificazione in un programma che soddisfi la presenza femminile nel rispetto delle politiche della rappresentanza di genere, ma un cambiamento culturale, organizzativo, con idee nuove che volgano alla modernizzazione dei sistemi economici, sociali ed occupazionali. Una vera missione educativa e sociale che punti sulle donne capaci di "**inventare**" e creare la "**crescita**", con idee e capacità che definiscano la dignità degli organismi di rappresentanza e incentivino non solo la presenza di altre donne, ma



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





che accelerino l'uscita dall'emergenza. **Non sono le misure assistenziali e moralizzatrici ad assicurare un futuro prospero, ma l'investimento nella "creatività" delle "donne"** dalla quale trarre spunti per nuovi percorsi scolastici e anse operative nel mondo dell'edilizia, della mappatura territoriale, della rinascita dei centri urbani. Le "donne" sono le artefici di una nuova dimensione di speranza e futuro e attraverso il loro estro innato possono disegnare un nuovo percorso capace di individuare progetti per incrementare il lavoro di tutti. **Nelle professioni tecniche occorre puntare sulla "genialità" delle donne, affidarsi a quelle capacità di saper "sognare" oltre ogni difficoltà. Questo porterebbe ad un sicuro incremento delle iscrizioni. Rendere affascinante una professione, stimola la volontà e la decisione ad intraprendere la strada verso traguardi "sicuri"**

Le donne sanno fare, hanno la predisposizione naturale a concretizzare progetti, idee, metodologie e bisogni femminili, una impostazione mentale per ascoltare, diffondere informazioni e migliorare le opportunità di scelta. Sono delle percettive e sanno cavalcare in anticipo ogni innovazione. Dicono gli economisti che **"le donne imprenditrici hanno più probabilità di proporre business innovativi e sono più adatte a individuare i bisogni dei mercati"**, con maggiori ritorni per tutti. **ED È QUESTA LA FILOSOFIA CHE DEVE**

DIVENTARE L'EMBLEMA PER LA RICORRENZA DELLA "FESTA DELLA DONNA".

Le professioni tecniche, debbono trarre beneficio da questa componente "donna", che non deve essere una innovazione solo culturale, ma una autentica opportunità economica.

Le donne che sanno ideare, fare e concretizzare, non vanno fermate, ma integrate, sostenute e incoraggiate: il loro talento è un bene di tutti che va avvalorato per caratterizzare e modernizzare.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA", che da più di 15 anni opera all'interno della Categoria dei Geometri Italiani ha offerto una visione accorta aprendo capitoli nuovi che sembravano futuristici e lontani, ma che sono diventati basilari nel recupero del patrimonio edilizio, come lo testimoniano molte attività e progetti. Sostenibilità ambientale, salubrità degli edifici per non compromettere la salute della gente e ridurre la spesa sanitaria pubblica, città sicure, mappature di zone inquinate, bonifiche ambientali e del territorio sono temi che sembravano lontani, ma sono diventati il presente e la certezza per la ripresa del settore.

Dare la voce alle donne è una opportunità, che va incentivata e pianificata insieme agli uomini con un progetto oramai non più rimandabile.

Per questo Mese di Marzo dedicato al **"Mondo Donna"**, si è realizzato un opuscolo per **"leggere"** e recepire le idee delle donne, delle giovani che hanno intrapreso già il cammino della tecnica e delle studentesse che ambiscono ad un futuro certo e anche a chi nonostante l'età crede nell'essere "Geometra".

La parola a **ELENA ZAMBELLI** laureata in **Architettura all'Université de Liège** (ULg) in Belgio, componente del *team* svizzero che ha brillato al prestigioso



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





concorso **Solar Decathlon del 2017 negli Stati Uniti** con la **casa solare NeighborHub** e stagista presso lo Studio dell'architetto **Norman Foster**.

Per cogliere il futuro, l'esperienza dei giovani nelle scuole è fondamentale. Infatti è all'interno degli Istituti Tecnici che nasce la linfa vitale per far esistere le Categorie professionali. Testimonianze vive e interessanti, lungimiranti, che diventano spunti di riflessione per elevare un modello di formazione, capace di formare nuovi professionisti. L'**ISTITUTO TECNICO, ECONOMICO E TECNOLOGICO**

(ITET) RAPISARDI – DA VINCI DI CALTANISSETTA, esempio di innovazione, che da più di 100 anni forma i professionisti di domani, guidato dalla **professoressa Santa Iacuzzo** e l'area Tecnico-Professionale (Geometri) dal **prof. Calogero Infantolino** è da attento a stimolare i talenti.

Vengono da questo Istituto le testimonianze preziose di due studentesse che sognano un domani da Geometra: **FORTE LAURA** e **ASTORINA GAYA**.



LE DONNE NON SI ARRENDONO, NON VENGONO MENO AGLI IMPEGNI DELLA VITA E SONO TENACI. NON LASCIANO I SOGNI NEI CASSETTI, SI SACRIFICANO E NON MOLLANO.

VITTORIA PINNA di Cagliari ha settantasei anni, è una mamma, una nonna, una pensionata e una studentessa al Bacareda, al corso serale per geometri. Dallo scorso anno ha ripreso gli studi, alla ricerca del sogno del diploma che ha dovuto abbandonare in gioventù, per motivi familiari.

Le donne oggi costituiscono un immenso serbatoio di talento nel mondo del lavoro e rappresentano più della metà del mercato dei beni di consumo.

Sviluppare il talento femminile è essenziale per far fronte alle sfide del ventunesimo secolo.

"Bisogna uscire dai vecchi schemi e compiere una vera e propria rivoluzione culturale per rendersi conto che le donne nel mondo del lavoro non costituiscono un problema etico, ma una necessità economica. Portatrici di attitudini e capacità diverse, esse rappresentano una gigantesca opportunità e

favorirne l'ascesa alle posizioni di vertice è urgente per assicurare una crescita sostenibile dell'economia" – hanno detto **Avivah Wittenberg-Cox** e **Alison Maitland** esperte mondiali sui temi dell'economia.

Direttive e riflessioni interpretate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA"**, costituita da (geometri, architetti, ingegneri, geologi, periti) che osservando la Femminilizzazione di un mondo professionale da sempre riservato agli uomini, ha ritenuto costituire un gruppo di lavoro, che si interessasse delle problematiche delle colleghe geometra libere professioniste.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

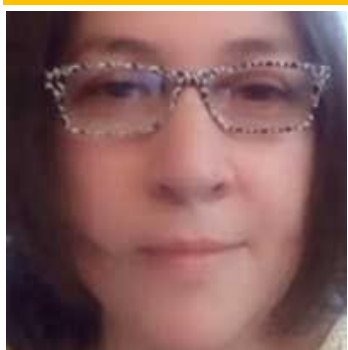
02/2018



13
pagina



Il nucleo operativo si è formato per collaborare, identificare, migliorare il ruolo sociale delle donne geometra, attraverso il pensiero della differenza, anche nel rispetto delle direttive europee riguardo alla parità di genere. Questo organismo, non ha inteso rappresentare una "ghettizzazione", ma ha puntato ad azzerare le sterili differenziazioni, creando una unificazione tra le esigenze femminili e quelle maschili, originando una "forza" per promuovere INSIEME idee, proposte, organizzazioni a vantaggio di tutti. Un lavoro assiduo che ha contribuito alla femminilizzazione dei direttivi provinciali con l'incremento di idee e robustezza. Sono state convinte che lo sviluppo culturale va portato avanti insieme "uomini e donne".



Un sodalizio che ha reso possibile l'ingresso in Italia di una nuova figura professionale come l' **Esperto in Edificio Salubre**, competente nell'individuazione di tutte quelle criticità nei fabbricati che arrecano danni alla salute, diventando a volte mortali e capace di risolvere le problematiche con tecniche costruttive innovative. Bonifiche ambientali, sensibilizzazione e risoluzioni al radon di cui l'Italia è tra i Paesi ad altissima concentrazione, sono solo alcuni dei nuovi settori dove un tecnico specializzato può realizzarsi. Argomenti che sono già presenti e futuro nelle professioni tecniche. Occorre

rimodulare la città e renderle sicure con interventi mirati, recuperare gli involucri edilizi tutelando la salute, riadattare gli edifici alle esigenze del vivere moderno, istituire le mappature delle città per i portatori di handicap. Temi nuovi che le "Donne Geometra" hanno sviluppato e consentito la nascita di una scuola di alta formazione gestita da un comitato scientifico del quale fanno parte ricercatori e docenti universitari.



Un percorso guidato da **PAOLA ALLEGRI** Presidente e **BARBARA MAZZA** Vicepresidente, che hanno raccontato nell'Opuscolo **"Progetti di Donne"**.

Un percorso che ha ricevuto un attestato di stima anche da parte della **Presidenza della Repubblica**

Italiana.

.....ma non solo Marzo è Donna!!!

Le donne che hanno
cambiato il mondo,
non hanno mai
avuto bisogno
di mostrare nulla,
se non la loro
intelligenza.

Rita Levi Montalcini



PER SCARICARE L'OPUSCOLO "PROGETTI DI DONNE"

[CLICCA QUI](#)

AVVISI PUBBLICI PER OPERATORI ECONOMICI AD ACCUMOLI E IN SARDEGNA

Il **Comune di Accumoli (RI)** ha pubblicato un avviso pubblico per la **costituzione di un elenco aperto di professionisti** ai quali affidare incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro (ai sensi degli articoli n. 31, comma 8 e n. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in riferimento a quanto disposto all'art. n. 157, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'elenco ha validità permanente: l'iscrizione potrà avvenire in ogni momento a seguito della pubblicazione dell'avviso e la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa unicamente a mezzo posta elettronica certificata.



PER ACCEDERE

AL BANDO DI ACCUMOLI

[CLICCA QUI](#)

La **Regione Autonoma di Sardegna** ha pubblicato un bando per l'aggiornamento dell'elenco aperto di operatori economici qualificati, istituito con Bando n. 4/2015, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a) e b), 157, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'articolo 35, comma 2, lett. b), ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a) e b), e 114, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. **Il Bando troverà applicazione a partire dal 5 marzo 2018.**

PER ACCEDERE

AL BANDO DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

[CLICCA QUI](#)

ANAS CERCASI TECNICI: IN ARRIVO 100MILA ASSUNZIONI NEI CANTIERI



L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, integrata nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha attivato un piano di assunzioni triennale per **creare 100mila posti di lavoro** nei cantieri su tutto il territorio italiano.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





LE FIGURE RICERCATE – Più nel dettaglio, buona parte delle assunzioni Anas riguarderà profili tecnici, operai e addetti. Non mancheranno, tuttavia, le opportunità di lavoro anche per altri profili.

COME CANDIDARSI – Gli interessati alle assunzioni ed alle offerte di lavoro possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) della società. Gli interessati possono visitarla per prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il curriculum tramite l'apposito *form*.

PER ACCEDERE AL SITO DELL'ANAS

[CLICCA QUI](#)

4 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRI PERITI ARCHITETTI INGEGNERI)



E' stato indetto un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Pavia.

Titolo di studio richiesto:

Diploma di geometra o perito agrario. Il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in Istituti Statali o legalmente riconosciuti. Il Concorso è aperto anche agli architetti e ingegneri in possesso del Diploma di laurea vecchio ordinamento / laurea triennale o specialistica o magistrale nuovo ordinamento in ingegneria o equipollenti o architettura o equipollenti. Per accedere al portale è necessario registrarsi

PER ACCEDERE AL BANDO E ALLA DOMANDA

[CLICCA QUI](#)

GIORNATA DEL GEOMETRA, A ORISTANO STUDENTI A LEZIONE CON I PROFESSIONISTI

Alternanza scuola-lavoro, laurea del geometra e prospettive occupazionali della professione. Sono soltanto alcuni dei temi trattati durante la "**giornata del geometra**", un'iniziativa organizzata dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Oristano in collaborazione con l'istituto Mossa.

Gli studenti hanno condiviso la giornata di formazione con i



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





professionisti iscritti all'Albo, sul tema di AutoCad 2017, valido per l'alternanza scuola-lavoro.

*"Il nostro impegno continuerà anche nel campo dell'orientamento – ha spiegato **Fulvio Deriu**, Presidente del collegio provinciale - partiranno a breve nelle scuole medie alcuni laboratori didattici per avvicinare i ragazzi alla progettazione in 3D e all'educazione e sostenibilità ambientale, ma anche alla sicurezza e all'efficienza energetica".*

Alla giornata ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri **Maurizio Savoncelli**: *"Queste iniziative con gli studenti e i dirigenti scolastici sono fondamentali per orientare e formare i tecnici delle costruzioni di domani – ha commentato - studiare per diventare geometra è una valida scelta e la formazione universitaria valorizzerà ulteriormente questa figura professionale in un mercato del lavoro sempre più dinamico".*

LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE DELL'UMBRIA FORMALIZZA L'ATTIVITÀ CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STATUTO

La Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria ha sottoscritto lo statuto che sancisce la nascita dell'Associazione **"Rete delle professioni dell'Area Tecnica e Scientifica dell'Umbria"** composta dal Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (Perugia e Terni), Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Perugia e Terni, Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori delle Province di Perugia e Terni, Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Perugia e Terni, Ordine dei Geologi dell'Umbria, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Perugia e Terni, Ordine degli Ingegneri delle Province di Perugia e Terni. L'operato dell'organismo, che opererà tramite il Consiglio di coordinamento, il coordinatore e il segretario, sarà diretto, in particolare, a rappresentare il settore delle professioni nei confronti delle istituzioni e organizzazioni, a promuovere politiche generali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio, i rischi, la sicurezza e l'agricoltura. Importanti saranno inoltre le attività a livello legislativo, per promuovere l'innovazione della normativa dei settori di interesse e di coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico ed istituzionale regionale. Lo statuto per i Geometri umbri è stato firmato da **Enzo Tonzani** e **Alberto Diomedi**, **Presidenti Collegio dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Perugia e di Terni**.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





I SENATORI DELL'ALBO: CERIMONIA A BENEVENTO



“I senatori dell'albo”, così è stato battezzato l'evento organizzato dal Collegio Geometri e Geometri laureati di Benevento, tenutosi il 23 febbraio 2018. Hanno partecipato il Presidente della Cassa Geometri **Diego Buono** e il Segretario del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati **Ezio Piantedosi**, oltre ai Presidenti e i componenti dei consigli direttivi dei collegi campani. Un incontro tra veterani e nuove

leve, un esempio di passione e spunto per i giovani, che possono con nuovi strumenti e formazione specialistica, intraprendere una carriera professionale che si caratterizza sempre più per la duttilità del ruolo tecnico, seppur in tempi di crisi e barriere economiche di accesso. Il Presidente del Collegio dei geometri di Benevento **Giampaolo Biele** ha detto: *“raggiungere i quarant'anni di iscrizione ad un albo professionale, significa aver avuto dedizione e direi anche coraggio oltre che passione per questo lavoro. Essere professionista geometra non significa fare il geometra, bisogna essere geometra.”*

VENTIMIGLIA, “MISURIAMO LA SCUOLA” ALLE MEDIE BIANCHERI INSIEME AGLI STUDENTI DEL GEOMETRI- CAT

Un progetto interessante che ha coinvolto gli studenti della scuola media Biancheri di durante la “Settimana del Benessere”. Fra le tante attività proposte per il benessere degli studenti, perché non conoscere meglio l'ambiente nel quale si passano tante ore sui banchi? L'ambiente intorno a noi è importante per il nostro benessere, meglio allora conoscerlo e sapere come è fatto!



Per spiegare ai ragazzi delle medie come è fatta la loro scuola e come può essere osservata dall'alto e misurata è sceso in campo il **Collegio dei Geometri di Imperia, guidato dal Presidente Filippi Marco** con gli studenti del corso Geometri-CAT del Fermi di Ventimiglia.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





TECNICI&PROFESSIONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” ISCRIZIONE PER L'ANNO 2018



Per **iscriversi** all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e poter usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc...), occorre:

COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE [CLICCANDO QUI](#) ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:



- **BONIFICO BANCARIO** SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTERSTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018**
- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135**, INTERSTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (l' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa). dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. in seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione DELL'AREA RISERVATA. **ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.**

TECNICI&PROFESSIONE – RINNOVA L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2018

Per **rinnovare l'iscrizione** all'Associazione Nazionale Donne Geometra e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc...) , occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

- **BONIFICO BANCARIO** SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTERSTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2018**
- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135**, INTERSTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2018**

COLLEGARSI AL SITO [CLICCANDO QUI](#) e selezionare la sessione **rinnovo**. compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **l'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.**

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE AL N. +39.333.2929917



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI&PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





NEWS TECNICHE

PUBBLICATE LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: IN VIGORE DAL 22/03/2018



Le nuove **Norme Tecniche Costruzioni** (NTC 2018) sono state **pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018** ed entreranno **in vigore dal 22 marzo**.

Cosa cambia ?

Il testo sotto il profilo geotecnico spiega l'approccio statico progettuale a seconda dell'opera. Si è deciso di definire univocamente l'Approccio progettuale per tipologia di opera, indicando l'Approccio 2 (A1+M1+R3) per le fondazioni (superficiali e profonde) e per i muri di sostegno e l'Approccio 1 per tutte le altre opere. **La modifica consente di snellire il compito del progettista, infatti eliminando l'obbligo della doppia verifica combinazioni, con questo tipo di approccio si può eseguire la verifica sia geotecnica che strutturale.** Sempre in ottica di semplificazione, anche la verifica a ribaltamento dei muri di sostegno è considerata nell'ambito dell'Approccio 2 e non tramite una verifica EQU ad hoc, come era previsto dalla precedente normativa. Per quanto riguarda le verifiche geotecniche, sono stati portati ad 1.00 i coefficienti parziali di sicurezza sui parametri di resistenza del terreno. Allo stesso tempo, sono stati rivisti i coefficienti di riduzione delle accelerazioni massime per alcune opere.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018



pagina 20



Come cambiano l'adeguamento ed il miglioramento sismico

In merito all'intervento di miglioramento è stato definito che: *"La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ξ_E può essere minore dell'unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe IV il valore di ξ_E , a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,4. Nel caso di interventi che prevedano l'impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno $\xi_E = 1,0$."*

NTC 2018 ed il rapporto con gli Eurocodici

Le NCT 2018 valorizzano gli Eurocodici, con regole molto chiare. Le appendici nazionali non possono essere contraddittorie rispetto alle Norme Tecniche Nazionali e quindi l'ordine cronologico è: **prima le Norme e poi i Documenti di applicazione**. Gli Eurocodici restano una normativa di comprovata validità, alternativa valida all'uso delle NTC, purché adottati congiuntamente alle appendici Nazionali.

**E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
IL VADEMECUM SULLE NUOVE NORME DELLE COSTRUZIONI 2018
PER ASSOCIARTI
[CLICCA QUI](#)**

NTC 2018: CHIARIMENTI SUL PERIODO TRANSITORIO PER LE OPERE PUBBLICHE

Le Nuove Norme Tecniche 2018, entrano in vigore il 22/03/2018. Per l'applicazione a progetti e opere in corso, relativamente alle opere pubbliche, il dettato normativo è il seguente:

- per le **opere in corso di esecuzione** al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente;



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





- per i **lavori già affidati** al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente, a patto che la consegna dei lavori avvenga entro il 22/03/2023 (5 anni dalla data di entrata in vigore);
- per i **progetti definitivi o esecutivi già affidati** al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente, a patto che i progetti siano redatti in base al D. Min. Infrastrutture 14/01/2008 ed a patto che la consegna dei lavori avvenga entro il 22/03/2023 (5 anni dalla data di entrata in vigore);
- in tutte le altre fattispecie occorre fare riferimento alle nuove norme.

La norma non chiarisce tuttavia a quale stadio della procedura ci si riferisca con la locuzione "GIÀ AFFIDATI". In assenza di indicazioni in tal senso è da ritenere che ci si debba riferire alla **stipula del contratto**, passaggio procedurale che sostanzialmente chiude la procedura di affidamento. A tal proposito peraltro l'art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, il vigente Codice appalti, definisce alla lettera rrr) "PROCEDURE DI AFFIDAMENTO" e "AFFIDAMENTO": "L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE O INCARICHI DI PROGETTAZIONE MEDIANTE APPALTO; L'AFFIDAMENTO DI LAVORI O SERVIZI MEDIANTE CONCESSIONE; L'AFFIDAMENTO DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI CONCORSI DI IDEE", facendo pertanto riferimento all'intera procedura.

Quanto invece alle opere private si rammenta che le NTC 2018 si applicano in tutti i casi in cui alla data del 22/03/2018 i lavori non siano in corso o comunque non sia stato ancora depositato il progetto esecutivo presso le competenti strutture.

PREZZO CHIUSO NEI LAVORI PUBBLICI, NESSUNO SCOSTAMENTO INFLAZIONE NEL 2017



Sulla G.U. n. 50 del 01/03/2018 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 15/02/2018, recante "*Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, per l'anno 2017*", il quale attesta che per l'anno 2016 non si sono verificati scostamenti superiori al 2%. Il decreto in oggetto viene pubblicato annualmente ai

fini dell'applicazione del cosiddetto "**prezzo chiuso**" nei lavori pubblici, come previsto dall'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, comma 3 (che, pur essendo stato abrogato dall'art. 217 del D. Leg.vo 50/2016, continua ad



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





applicarsi finché ricorrano le procedure del regime transitorio di cui all'art. 216 del D. Leg.vo 50/2016). Ai sensi del citato comma 3, dell'art. 133, del D. Leg.vo 163/2006, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applica il "**prezzo chiuso**", consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato della percentuale eccedente il 2%, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%. La percentuale di maggiorazione è pubblicata mediante apposito decreto entro il 31 marzo di ogni anno. Il comma 3-BIS del medesimo art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 prevede altresì un **termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto** recante la differenza tra i tassi di inflazione, entro il quale l'appaltatore è tenuto ad **inoltrare l'istanza per l'applicazione del prezzo chiuso, a pena di decadenza.** Con riguardo all'applicazione dell'art. 133, comma 3, del D. Leg.vo 163/2006 si precisa che, pur essendo stato espressamente abrogato dall'art. 217 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Leg.vo 50/2016), è stato chiarito (con Nota dell'Avvocatura generale dello Stato del 23/01/2017, n. 35949) che finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio di cui all'art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, dovrà continuare ad essere emanato il decreto ministeriale annualmente previsto, in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Peraltro il comma 27-TER dell'art. 216 del D. Leg.vo 50/2016 - introdotto dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, c.d. "CORRETTIVO" - prevede espressamente l'applicazione, ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del D. Leg.vo 50/2016 e in corso di esecuzione, della disciplina contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del D. Leg.vo 163/2006, riguardante il calcolo del prezzo chiuso da applicarsi ai lavori ancora da eseguire.

PER SCARICARE
IL DECRETO 15/02/2018
[CLICCA QUI](#)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE: ISTRUZIONI SU ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SAL

Il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle liquidazioni dei SAL, relative agli interventi finanziati ai sensi del D.M. 607/2017. **E' stata rilevata una incongruenza nel**



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





termine di aggiudicazione indicato rispetto a quanto previsto dal decreto, infatti nel documento MIUR si parla di 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione mentre nella Gazzetta del D.M. 607/2017, mentre l'art. 2 del D.M. 607/2017 medesimo parla di 12 mesi.

Si ricorda in proposito che:

- il D.M. 08/08/2017, n. 607, ha ripartito tra le Regioni - ed all'interno di ciascuna Regione tra le Province e le Città metropolitane nonché, per la Regione Friuli Venezia Giulia, le Unioni territoriali comunali di riferimento elencate in allegato al decreto medesimo - le risorse (complessivi 321,1 milioni di Euro per il periodo 2017-2020) stanziare dall'art. 25 del D.L. 50/2017, commi 1 e 2-bis, per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica;
- ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 607/2017, le Province e le Città metropolitane beneficiarie dei finanziamenti in questione sono tenute ad approvare i progetti esecutivi degli interventi ed effettuare almeno l'aggiudicazione provvisoria dei lavori entro e non oltre il 13/11/2018 (si veda in proposito l'avvertenza sotto), pena la revoca delle risorse.

Con il documento del MIUR datato 12/02/2018 sono state fornite indicazioni relative a:

- Termine di aggiudicazione (si veda in proposito l'avvertenza sotto)
- Eventuale modifica del progetto ammesso a finanziamento
- Modalità di caricamento dei dati sul sistema informativo ai fini dell'erogazione del finanziamento
- Modalità di erogazione del contributo
- Spese ammissibili
- Varianti
- Revoca del finanziamento

**PER SCARICARE
LE LINEE GUIDA DEL MIUR
[CLICCA QUI](#)**

ATTREZZATURE A PRESSIONE: ELENCO RIFERIMENTI NORME ARMONIZZATE

E' stato pubblicato nella **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 09/02/2018**, C 49, l'elenco aggiornato dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate per le attrezzature a pressione e per i materiali utilizzati nella loro fabbricazione, nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2014/68/UE, attuata



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





nell'ordinamento italiano dal D. Leg.vo 26/2016. L'elenco sostituisce quello contenuto nella Comunicazione pubblicata in data 17/11/2017. Nel caso delle norme armonizzate correlate per i materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per i materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

PER SCARICARE

L'ELENCO AGGIORNATO GAZZETTA EUROPEA 09/02/2018

[CLICCA QUI](#)

EDILIZIA LIBERA: LA LISTA NAZIONALE DEGLI INTERVENTI CHE NON RICHIEDONO CILA E SCIA



I Lavori in casa saranno più facili, è arrivata arriva la lista delle opere senza permessi.

E' stato approvato infatti il **Glossario contenente le principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera**, cioè senza bisogno di chiedere un permesso al Comune o in molti casi comunicare l'avvio dei lavori (Cil, Cila, Scia). Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, infatti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha elaborato uno schema di decreto ministeriale recante il glossario delle principali opere realizzabili in attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Il decreto è in attuazione dell'art. 1 del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, comma 2 (c.d. "DECRETO SCIA 2"), ove si prevede che al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, venga adottato un decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, contenente il glossario unico con l'elenco delle principali opere edilizie, l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono ed il conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'art. 2 del D. Leg.vo 222/2016 medesimo. Con successivi decreti, da adottarsi



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





con le medesime modalità, si provvederà in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire. Il decreto - che al momento ha completato il proprio iter avendo acquisito l'intesa della Conferenza unificata e pertanto si accinge ad essere emanato - reca in allegato la tabella, accompagnata da una breve nota illustrativa, contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere che possono essere eseguite in attività edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo. In tale nota illustrativa si precisa espressamente che le principali opere individuate possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, impiantistiche, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004).

La tabella riporta nello specifico:

- il regime giuridico dell'attività edilizia libera;
- l'elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 del D.P.R. 380/2001, comma 1), secondo quanto specificato dalla tabella A del D. Leg.vo 222/2016;
 - l'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1 del D. Leg.vo 222/2016, comma 2;
- l'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

**E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
IL GLOSSARIO DELL'EDILIZIA LIBERA
PER ASSOCIATI**
[CLICCA QUI](#)

BENI SIGNIFICATI: L'IVA AL 10%

La Legge di Bilancio 2018 (**L. 27 dicembre 2017, n. 205**) al **comma 19** ha fornito un'importante interpretazione, per l'individuazione dei beni necessari per interventi di recupero del patrimonio edilizio. E' stato chiarito nel settore dell'edilizia su quali beni è possibile



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





applicare l'aliquota ridotta del 10% per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili ad uso abitativo. **L'aliquota del 10% si applicherà a tutte gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su beni significativi autonomamente individuabili e separati funzionalmente dal manufatto principale. La fattura inoltre dovrà contenere l'indicazione separata del valore della prestazione e del bene.**



Questi nuovi chiarimenti, consentono di fare chiarezza e ridurre i dubbi che i professionisti, imprese, cittadini e la filiera edile tutta si pongono sull'interpretazione relativa all'applicazione dell'IVA. L'Iva ridotta al 10% è prevista solo per i lavori di manodopera in campo edilizio, come previsto dalla Tabella A, parte III, allegata alla DPR 633/1972, Testo unico in materia di Iva.

I **beni significativi** sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Ecco alcuni esempi.

- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l'aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI
LA GUIDA ALL'IVA 10% CON ESEMPI
PER ASSOCIARTI
[CLICCA QUI](#)**



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





CODICE APPALTI, IL PARERE ANTITRUST SULLE LINEE GUIDA ANAC N. 6 AGGIORNATE

L' Autorità garante della concorrenza e del mercato – facendo seguito al precedente parere AS1426 del 25 luglio 2017 (in Boll. n. 34/2017) – ha formulato alcune osservazioni sulle **Linee Guida n. 6 dell'Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** (recanti "Indicazione dei mezzi di



prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"), come aggiornate a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. correttivo), nell'ottica di contribuire a creare un contesto di maggiore certezza giuridica per le imprese che partecipano agli appalti pubblici.

L'articolo 80, comma 5, lett c), del D.lgs. n. 50/2016 contempla – come è noto – tra **le cause di esclusione la commissione da parte dell'operatore economico di "gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità".**

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

Tale norma ha ampliato, rispetto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 38 D.lgs. n. 163/2006, il novero delle fattispecie riconducibili nell'ambito dell'illecito professionale estendendolo anche alle condotte che intervengono in fase di gara. Sul presupposto della natura meramente esemplificativa delle ipotesi suscettibili di integrare un grave illecito professionale, elencate nel citato comma, le Linee guida individuano tra le situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico "i provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare ”.

Nello specifico, le Linee Guida attribuiscono rilevanza ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c), del Codice, ai provvedimenti sanzionatori dell’Autorità che riguardano illeciti antitrust gravi, “aventi effetti sulla contrattualistica pubblica” e “posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”. In presenza di tali provvedimenti, le Linee Guida prevedono che le stazioni appaltanti debbano valutare le condotte oggetto di accertamento ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, in quanto integranti situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico (par. 2.2.3).

Ai fini di tale valutazione, le Linee Guida prevedono alcuni criteri che la stazione appaltante dovrà seguire, disponendo che l’eventuale esclusione non costituisce una conseguenza automatica e deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore interessato (parr. 6.1 e ss.). Tra gli elementi da valutare figurano anche eventuali misure di self-cleaning adottate dall’operatore, idonee a dimostrare la sua integrità o affidabilità nell’esecuzione dell’affidamento, nonostante l’esistenza di una causa ostativa (par. VII). Tanto premesso, si ribadisce la valutazione positiva della scelta generale di individuare espressamente negli illeciti antitrust ipotesi di gravi illeciti professionali idonee a determinare l’esclusione di un concorrente da una procedura di evidenza pubblica, in quanto una simile ipotesi – oltre che conforme alla normativa europea – appare idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell’ambito di gare pubbliche. Tuttavia la scelta di attribuire rilevanza al provvedimento meramente “esecutivo” dell’Autorità – e non più ai “provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato” come recitava la precedente versione delle Linee Guida – ai fini della valutazione in merito alla sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), comporta alcune criticità. Al riguardo, si segnala il possibile contrasto di tale indicazione con l’art. 80, co. 10, del Codice dei contratti pubblici, che ha fissato la durata della causa di esclusione pari a tre anni decorrenti dalla data del suo “accertamento definitivo”, da intendersi – come osservato dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 2286/2016 – quale data non già del fatto ma del suo accertamento giudiziale definitivo. Peraltro, al fine di evitare una proliferazione del contenzioso e continui effetti sulle gare in corso derivanti dal possibile esito divergente dei giudizi, appare preferibile individuare la data dell’accertamento definitivo non in quella del provvedimento esecutivo dell’Autorità (che non è definitivo), ma in quello dell’intervenuta inoppugnabilità dell’accertamento da parte dell’Autorità (nell’ipotesi di provvedimenti non impugnati) o nella



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





pronuncia definitiva del giudice amministrativo (in caso di impugnazione). In questo modo, da un lato, si evita che effetti rilevanti sulle gare in corso possano essere prodotti da provvedimenti ancora soggetti al controllo giurisdizionale e, sotto altro profilo, non si identifica l'accertamento definitivo con il giudicato formale, bensì con la conclusione del contenzioso davanti al giudice amministrativo munito di giurisdizione esclusiva in materia, allontanando il rischio che un utilizzo strumentale del ricorso per Cassazione possa posticipare l'effetto di un accertamento ormai confermato dal giudice del ricorso. **Tale conclusione appare inoltre coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, nel confermare l'ascrivibilità dell'illecito anticoncorrenziale all'ipotesi escludente del grave errore professionale** – nozione già prevista dalla normativa europea precedente alle direttive del 2014 attuate con il Codice dei contratti pubblici – riconosce la compatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE di una normativa nazionale che esclude la partecipazione a una procedura di gara d'appalto di un operatore economico che abbia commesso "un'infrazione al diritto della concorrenza, constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato, per la quale gli è stata inflitta un'ammenda" (causa C-470/13, cit., § 39). Nell'affermare tale principio, la Corte si riferisce anche al considerando 101 della direttiva 2014/24 (non ancora attuata all'epoca dei fatti di causa), che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici, segnatamente per errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, come la violazione di regole in materia di concorrenza, perché un errore del genere può mettere in discussione l'integrità di un operatore economico (§ 37). Con riguardo all'istituto del c.d. self-cleaning, si apprezza con favore l'inserimento nelle Linee Guida di puntuali indicazioni circa la possibilità per le imprese di provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità per l'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Al riguardo si osserva che tra gli elementi che potranno essere presi in considerazione dalla stazione appaltante (cfr. Linee Guida par. 7.3), con riguardo agli illeciti antitrust, possono assumere rilievo la sostituzione del management responsabile dell'illecito (anche accompagnato dall'avvio di azioni di responsabilità nei confronti dello stesso), la dotazione di efficaci programmi di compliance, nonché l'adesione a programmi di clemenza che hanno consentito l'accertamento dell'illecito o che consentano l'accertamento di altri illeciti. Infine, si rileva come non appare in linea con quanto previsto nella norma primaria con riferimento agli illeciti professionali suscettibili di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti la scelta di ricomprendere in tale ambito anche i provvedimenti di condanna "per pratiche commerciali scorrette". Tale tipologia di violazione non appare configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, non inquadrandosi nell'ambito di un rapporto di consumo la condotta posta in essere nella fase di partecipazione dell'operatore economico alla gara.





In conclusione, sulla base delle considerazioni precedenti, l'ANAC ha suggerito di modificare il par. 2.2.3.1 delle citate Linee Guida, nel senso di conferire rilevanza ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, ai "provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l'accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare".

PER SCARICARE

IL BOLLETTINO ANTITRUST N.6 DEL 19 febbraio 2018

[**CLICCA QUI**](#)

IL DECRETO SMART ROAD

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il Decreto ministeriale previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che autorizza la sperimentazione delle soluzioni tecnologiche per adeguare la rete infrastrutturale italiana ai nuovi servizi smart e per i veicoli



automatici. Il decreto Smart Road mira a realizzare un miglioramento della rete stradale nazionale attraverso una sua graduale trasformazione digitale, con l'obiettivo di renderla idonea a dialogare con i veicoli connessi di nuova generazione, anche nell'ottica di rendere possibile l'utilizzo dei più avanzati livelli di assistenza automatica alla guida, nonché per migliorare e snellire il traffico e ridurre l'incidentalità stradale. Previsti, dunque, gli interventi necessari per la comunicazione dei dati ad elevato bit-rate (es.: fibra), la copertura di tutta l'infrastruttura stradale con servizi di connessione di routing verso la rete di comunicazione dati, la presenza di un sistema di hot-spot Wifi per la connettività dei device dei cittadini, dislocati almeno in tutte le aree di servizio e di parcheggio, un sistema per rilevare il traffico e le condizioni meteo e fornire previsioni a medio-breve termine e una stima/previsione per i periodi di tempo successivi. Sulla base dei dati raccolti, poi, il sistema offrirà contenuti per servizi avanzati di informazione sul viaggio agli utenti, permettendo eventuali azioni di re-routing. Gli interventi saranno realizzati in un primo tempo (entro il 2025) sulle infrastrutture appartenenti alla rete TEN-T (Trans European Network – Transport) e, comunque, su tutta la rete



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





autostradale. Successivamente (entro il 2030) saranno attivati ulteriori servizi di deviazione dei flussi, in caso di incidenti/ostruzioni gravi; di intervento sulle velocità medie, per evitare o risolvere congestioni; di suggerimento di traiettorie e corsie; di gestione dinamica degli accessi, nonché di gestione dei parcheggi e del rifornimento (con particolare riferimento alla ricarica elettrica). Progressivamente, i servizi saranno estesi a tutta la rete dello SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti), così come è stata ridisegnata dall'allegato al Def 2017 "Connettere l'Italia". Tutti gli interventi saranno immediatamente previsti e realizzati, poi, nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione, o di infrastrutture esistenti che siano oggetto di potenziamento o di interventi di innovazione tecnologica, costruttiva o funzionale. I costi degli interventi saranno a carico del concessionario o del gestore dell'infrastruttura. Nello stesso decreto è stata prevista la possibilità per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di autorizzare la sperimentazione su strada di veicoli a guida automatica. In particolare, sono stati individuati i soggetti che possono chiedere l'autorizzazione (costruttore del veicolo equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonché istituti universitari e enti pubblici e privati di ricerca), l'istruttoria che deve essere compiuta, le modalità con cui l'autorizzazione viene rilasciata ed i controlli cui è soggetta l'attività di sperimentazione, con lo scopo di assicurare che la sperimentazione venga realizzata in condizioni di assoluta sicurezza.

SUOLI E ACQUE SOTTERRANEE, ONLINE LE LINEE GUIDA ISPRA - SNPA

L'Ispira ha pubblicato le **"Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli ed per le acque sotterranee"**, elaborate nell'ambito delle attività del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Il documento si propone di armonizzare, a livello di SNPA, le definizioni di alcuni termini inerenti il fondo e di individuare i criteri di acquisizione, elaborazione e gestione dei dati finalizzati alla determinazione dei valori di fondo per suoli ed acque sotterranee, laddove richiamati nella vigente normativa: i) inquinamento diffuso e ii) siti contaminati (parte quarta, titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.); definizione dei valori soglia dei corpi idrici sotterranei (parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dm del 6 luglio 2016); iv) terre e rocce da scavo (DPR 13 giugno 2017, n. 120).



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





Le linee guida comprendono tre allegati: "Caratterizzazione delle matrici ambientali finalizzata alla determinazione dei valori di fondo" (Allegato A); "Approfondimenti di statistica" (Allegato B) e "Casi di studio" (Allegato C).

PER SCARICARE
LE LINEE GUIDA DELL'ISPRA
[CLICCA QUI](#)

PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - PAEE 2017: IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2018 il decreto 11 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (di concerto con Minambiente, Mef e Mit) recante **"Approvazione del «Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017»."** Il decreto approva il «Piano d'azione

nazionale per l'efficienza energetica, PAEE 2017» allegato e se ne dispone la trasmissione alla Commissione europea secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Su questo provvedimento il 21 settembre 2017 è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata. La Conferenza delle Regioni ha espresso l'intesa sul PAEE 2017 con la raccomandazione di recepire le osservazioni e sollecitazioni di ampio respiro già rappresentate in sede di tecnica, nella Strategia Energetica Nazionale ovvero nel Piano nazionale clima-energia.



PER SCARICARE
GLI ALLEGATI AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PAEE 20017
[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE
IL DECRETO 11 DICEMBRE 2017
[CLICCA QUI](#)



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





SISMA CENTRO ITALIA, FIRMATA NUOVA ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE



Il capo del Dipartimento della protezione civile, ha firmato l'ordinanza che disciplina ulteriori interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Al fine di garantire un minor consumo del suolo e la riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei,

l'ordinanza consente alla Regione Marche l'acquisto di immobili ad uso abitativo da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, situati in zona rossa o classificati di tipo E o F. Per le stesse finalità e per gli stessi soggetti, l'ordinanza autorizza il Comune di Tolentino a realizzare strutture abitative di nuova costruzione, qualora tale soluzione risulti economicamente più vantaggiosa rispetto alla realizzazione di insediamenti temporanei, e ad allestire immobili già esistenti nel territorio comunale. Per favorire la continuità delle attività agricole e zootecniche si autorizzano le Regioni e i Comuni interessati dagli eventi sismici a stipulare contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare a questi usi e a procedere agli eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli. L'ordinanza autorizza, inoltre, il Comune di Camerino a realizzare le opere necessarie a garantire la continuità del trasporto pubblico per le aree in cui sorgono le strutture abitative di emergenza e ad effettuare interventi di regimazione delle acque del bacino del "Fosso Lo Scarico", per ridurre il carico idraulico conseguente alla realizzazione delle SAE. Infine, il Comune di Accumoli è autorizzato a garantire la continuità delle attività economiche e commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessità alle aree che ospitano le SAE, anche nel caso in cui le attività preesistenti siano state delocalizzate.

PUBBLICAZIONE E NOTIFICA ESITI SOPRALLUOGHI AEDES/FAST E RICOGNIZIONE RICHIESTE GTS/GTA - PRECISAZIONI SULLA CIRCOLARE COR 440/2018

In riferimento alla circolare **COR n. 440 del 24 gennaio 2018** con la quale si indicavano i termini perentori per la notifica degli esiti di agibilità/inagibilità ai soggetti interessati, in considerazione delle problematiche sollevate a questa struttura, **si specifica che TUTTI gli esiti scaturiti da sopralluogo Aedes/Fast devono essere notificati con le seguenti modalità:**



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





- a. le inagibilità parziali o totali (esiti B/C/E da Aedes o "Non utilizzabile"/"Non utilizzabile per solo rischio esterno" da Fast) andranno notificate agli interessati con apposita Ordinanza sindacale di sgombero;
- b. le agibilità con esiti "A"/"Utilizzabili" possono essere notificate tramite messo comunale o pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune e, in quest'ultimo caso, occorre darne pubblicità sui siti web comunali o altre fonti. Sugli elenchi pubblicati sul web va obbligatoriamente indicata la data di pubblicazione sull'Albo Pretorio di ciascun esito.

Si ricorda che dalla data di notifica decorrono i previsti 30 gg per eventuali contestazioni da parte dell'utente, così come disposto dalla OCDPC n. 484/2017 e, pertanto, tale data deve essere esplicitamente indicata e formalmente attestata dal Comune.

Gli elenchi generici pubblicati on-line senza alcun riferimento alla data di pubblicazione non possono essere considerati sostitutivi della notifica.

Per le finalità rappresentate, a scopo di evitare disguidi e contestazioni, si invitano i Comuni in indirizzo ad effettuare tempestivamente dette notifiche nelle modalità indicate.



Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi via e-mail a: sisma2016@regione.abruzzo.it

TRENTO, APPROVATI I CRITERI PER I PIANI COLORE DEGLI EDIFICI



La Giunta provinciale di Trento ha approvato i criteri minimi per la predisposizione del Piano colore ed il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche in materia di tinteggiatura degli edifici. I criteri prevedono il ricorso allo **standard**

internazionale di codificazione del colore (NCS, di origine scandinava), e individuano la **gamma di colori ad utilizzo libero**. I regolamenti edilizi comunali dovranno essere adeguati a tali criteri e conformarsi, anche in questa materia, alla disciplina provinciale. L'obiettivo è duplice: semplificare e uniformare anche in questo ambito la normativa vigente e valorizzare un elemento, il colore delle superfici esterne degli edifici, che concorre in maniera determinante a caratterizzare il paesaggio, prevenendo eventuali scelte 'eccessive' o troppo impattanti.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





Ma quali sono le tinte che caratterizzano e rappresentano maggiormente il paesaggio urbano trentino?

A questa domanda ha risposto uno **studio dell'Osservatorio del Paesaggio**, che ha tracciato le linee ispiratrici del Piano provinciale del colore. Lo studio realizzato dagli esperti ha sottolineato innanzitutto come la tradizione trentina sia fortemente orientata al ricorso a tinte non particolarmente accese, tendenzialmente riconducibili alla **'gamma delle terre'**. Negli ultimi anni, tuttavia, la scelta delle tinte, le saturazioni e i prodotti impiegati hanno determinato il ricorso a tinteggiature sempre meno accordate con il contesto naturale o costruito. Spesso la **ricerca di originalità, unita ai nuovi prodotti** disponibili sul mercato, prevale sull'esigenza sociale di garantire 'discrezione e armonia d'insieme'. Il nuovo Piano elabora alcune soluzioni possibili per arginare questo fenomeno, da un lato indicando uno standard di codificazione del colore ampiamente utilizzato a livello internazionale, dall'altra individuando una gamma di colori che possono essere utilizzati liberamente, poiché garantiscono un sufficiente livello di **controlli sugli 'eccessi'**.

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, NUOVO REGOLAMENTO DELLA R. LIGURIA

Sul **Bollettino ufficiale della Regione Liguria n.**

3 parte I del 28 febbraio 2018 è stato pubblicato il

regolamento regionale 21 febbraio 2018 n. 1 "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia)". Il regolamento, in attuazione dell'articolo 29 della legge

regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce:

- a)** i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;
- b)** la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);
- c)** i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;
- d)** le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192);

e) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).

Il regolamento è entrato in vigore il 1° marzo 2018.

**PER SCARICARE
IL REGOLAMENTO DELLA REGIONE LIGURIA
[CLICCA QUI](#)**

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, IN PUGLIA E CALABRIA PROTOCOLLO BASATO SULLA UNI/PDR 13

Nel 2015 UNI, in collaborazione con Itaca (l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), ha elaborato una prassi di riferimento - la UNI/PdR 13, suddivisa in due sezioni - che descrive i principi metodologici e procedurali per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Un documento, che si è rilevato importante ed utile, come testimoniato proprio nelle ultime settimane da alcune deliberazioni regionali di Puglia e Calabria.



PUGLIA. Il 21 dicembre scorso, con la Deliberazione n. 2290, la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il "Protocollo Itaca Puglia 2017 - Edifici Residenziali", un documento che nasce con l'intento di fornire criteri e modalità atti a definire un sistema per la valutazione della sostenibilità ambientale

degli edifici ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Questo "Protocollo Itaca Puglia 2017 - Edifici Residenziali" è stato redatto proprio sulla base della Prassi di Riferimento UNI/PdR 13.1:2015.

CALABRIA. Analogamente il 6 febbraio di quest'anno è stata pubblicata sul BURC la Deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 581 del 23 novembre 2017 che riguarda il "Protocollo di sostenibilità ambientale per Edifici Pubblici e delle Linee Guida di riferimento". Questo provvedimento, oltre ad abrogare il precedente Disciplinare Tecnico, approva un nuovo testo e



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





soprattutto approva il documento tecnico "Protocollo ITACA Regione Calabria - Edifici Pubblici 2017" che, come nel caso della Regione Puglia, prende le mosse proprio dalla prassi di riferimento citata.

ABRUZZO: ADOTTATO IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO



La Giunta regionale dell'Abruzzo, con la deliberazione n. 850 del 28 dicembre 2017, pubblicata sul Bura Speciale N° 26 del 23 Febbraio 2018, ha recepito l'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.

Sono approvati i seguenti allegati che formano parte integrante della deliberazione:

- a. Schema di regolamento edilizio tipo integrato a seguito delle osservazioni degli Enti locali (Allegato 1);
- b. Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A);
- c. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, integrata con la normativa regionale (Allegato B);
- d. Attività edilizie e titoli abilitativi (Allegato C).

I Comuni abruzzesi dovranno, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, adeguare i propri regolamenti edilizi allo Schema di regolamento tipo ed ai relativi allegati, in quanto prescrittivi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Intesa, ove i Comuni non provvedano nei centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

In considerazione della straordinaria situazione venutasi a creare a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e nel 2017, per i Comuni della Regione individuati all'Allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), nonché nelle successive integrazioni, i termini per l'adeguamento decorreranno dalla cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere, alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in corso, presentati fino alla data di



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





adozione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, e comunque non oltre centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, si applica la disciplina previgente.

PER SCARICARE
LA DELIBERAZIONE n.850 del 28.12.2017
[CLICCA QUI](#)

MARCHE, SIGLATO PROTOCOLLO D'INTESA SUL RIUTILIZZO DELLE MACERIE

Il primo protocollo di intesa per il riutilizzo, da parte dei Comuni, delle macerie già trattate nei siti di deposito è stato sottoscritto tra la Protezione civile della Regione Marche e il Comune di Montepandone. Si tratta di un modello che realizza i principi europei dell'economia circolare e che sarà applicato a tutte le stazioni appaltanti. L'accordo prevede che gli aggregati trattati siano usati per la costruzione di opere pubbliche, come strade, marciapiedi e nuovi fabbricati. Prende il via così una nuova fase virtuosa del processo di rimozione, trattamento e recupero delle macerie, che permette di limitare attraverso il riuso il volume dei rifiuti e anche di incentivare la costruzione di nuove opere. Questo nuovo *step* si inserisce all'interno di un percorso che ha consentito di rimuovere il 99 per cento delle macerie in area pubblica e di avviare a recupero il 99,9 per cento dei materiali, con valori, in termini assoluti, che nel mese di gennaio 2018, hanno superato la quota di 300.000 tonnellate di macerie rimosse (il saldo alla fine del mese scorso era, precisamente di 306.416,60 tonnellate).



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





NEWS FISCALI

MISURE FISCALI 2018: LE SCHEDE RIASSUNTIVE



Il Mef, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato il documento **Il Fisco nella legge di Bilancio 2018** (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) contenente 64 schede riassuntive delle principali novità o proroghe contenute nella legge di bilancio 2018. L'obiettivo è di riassumere gli interventi fiscali contenuti nella legge di Bilancio 2018, in vigore con la pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale della legge 27 dicembre 2017 n.205, in maniera da facilitarne la lettura. Per ciascuna delle novità in vigore corrisponde una scheda (di una sola facciata), inserita seguendo l'ordine delle disposizioni all'interno della legge di bilancio, così composta:

- una breve descrizione, con l'indicazione dei commi di riferimento
- l'indicazione dell'obiettivo
- l'indicazione dei destinatari
- l'indicazione del periodo di decorrenza ed eventuali azioni necessarie per l'attuazione



Tra le misure analizzate nel documento Mef:

- sterilizzazione per il 2018 degli aumenti delle **aliquote IVA**
- proroga al 2018 della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, **ecobonus**
- proroga al 2018 delle detrazioni per interventi di **ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, **bonus mobili**



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





- detrazione pari al 36% per le spese di **sistemazione a verde**
- proroga per gli anni 2018 e 2019 della possibilità di usufruire dell'aliquota della **cedolare secca** (ridotta al 10%) sugli affitti a canone concordato
- estensione agli **stabilimenti termali** del credito d'imposta del 65%
- chiarimento circa l'ambito di applicazione dell'aliquota **IVA del 10%** negli **interventi di recupero** del patrimonio edilizio (e l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale)
- proroga del **super/iper ammortamento**
- proroga della **maggiorazione Tasi** nella misura massima dello 0,8 per mille
- introduzione per il 2018 di un **credito d'imposta** pari al 40% per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
- innalzamento a 4.000 euro del limite di reddito complessivo per **detrazioni figli a carico**
- istituzione di un credito d'imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla ristrutturazione degli impianti sportivi, **sport bonus**
- estensione dell'obbligo di **fatturazione elettronica**, dapprima per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica; successivamente a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali
- **deducibilità spese carburante** condizionata al pagamento tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate
- proroga di un anno del termine per l'entrata in vigore degli **indici sintetici di affidabilità**, per sostituire progressivamente gli studi di settore
- introduzione dell'**imposta sulle transazioni digitali**, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti di società di capitali e di persone, di imprenditori individuali, di artisti e professionisti

PER SCARICARE

LE SCHEDE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

[CLICCA QUI](#)



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





SPESOMETRO SEMPLIFICATO E PROROGA SCADENZA



C'è tempo fino al **6 aprile 2018** per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 (la scadenza originariamente fissata al 28 febbraio, viene quindi fatta slittare di 2 mesi e poco più, ovvero al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento pubblicato oggi 5 febbraio 2018 n. 29190).

Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018, anche per chi esercita l'opzione, potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale.

Con questo provvedimento si è dato il via allo **Spesometro light**, che recependo le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.

Tra queste semplificazioni viene prevista la possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.

Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:

- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita IVA del cedente/prestatore;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, i dati da comunicare sono:

- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita IVA del cessionario/committente;



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018



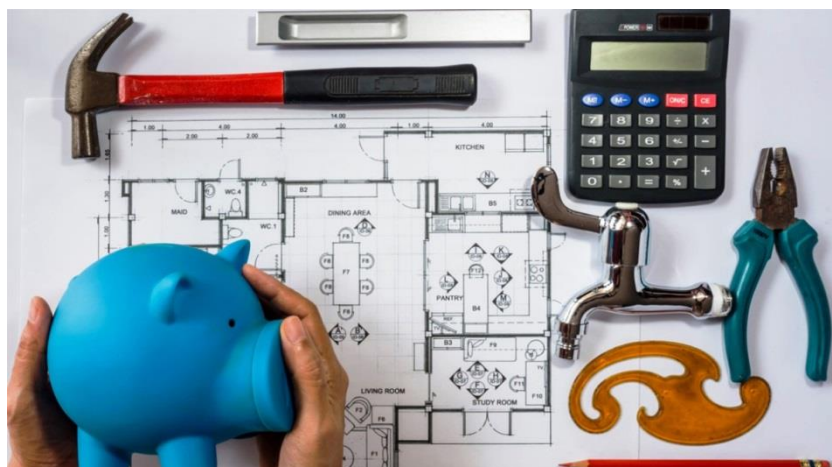


- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente la scadenza del 28 febbraio 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo, e quindi al 6 aprile 2018.

**PER SCARICARE
IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 29190 del 2018**
[CLICCA QUI](#)

BONUS EDILIZIA, NUOVI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE



A seguito di numerose richieste da parte dei contribuenti, l'agenzia delle Entrate ha offerto delucidazioni in merito al bonus edilizia. Di seguito vengono riportati alcuni chiarimenti.

Bonus ristrutturazioni anche per i lavori fai da te

E' possibile fruire del Bonus ristrutturazioni anche per i lavori in proprio?

Il quotidiano online dell'Agenzia delle Entrate ricorda che "la detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 16-bis, Tuir, compete anche a chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati".

Quindi, ok alla detrazione per le spese di acquisto materiale per i lavori fai da te.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





Bonus verde, ok alle spese di progettazione

Nelle detrazioni Irpef rientranti nel cosiddetto bonus verde rientrano le spese di progettazione?

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto una nuova detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute nel 2018 (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese per cui spetta la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati (articolo 1, commi da 12 a 15, legge 205/2017).

Bonus mobili /1

Se si è effettuato un intervento di ristrutturazione nel 2017, è ancora possibile usufruire del cosiddetto Bonus mobili per acquisti di arredi effettuati nel 2018?

La risposta è affermativa: infatti, alla luce di quanto stabilito dalla recente legge di Bilancio 2018, è possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, anche per gli acquisti che si effettuano nel 2018, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 (articolo 16, comma 2, DL 63/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 3, legge 205/2017).

Si ricorda che, a prescindere dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, il bonus mobili deve essere calcolato su un importo massimo di 10mila euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus mobili /2

Le spese di trasporto e montaggio rientrano nel bonus mobili?

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (per cui si usufruisce della detrazione Irpef del 50% – bonus mobili) possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4). Anche i pagamenti per



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





il trasposto e il montaggio devono essere avvenire con bonifico o carte di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

ESENZIONE IMU PER TERRENI AGRICOLI



L'esenzione IMU prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni. Il chiarimento arriva dal **dipartimento Finanze del Mef con la risoluzione n. 1/Df del primo marzo 2018**.

IMU per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per beneficiare del trattamento agevolato è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- possesso del fondo
- persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo
- qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (ex articolo 1, Dlgs 99/2004)
- iscrizione nella previdenza agricola.

Quesito su IMU e risposte del dipartimento Finanze

Sono pervenuti al dipartimento delle Finanze alcuni quesiti relativi alla compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale e l'eventuale conseguente esonero dal pagamento IMU sui terreni agricoli posseduti dal pensionato.

Il dipartimento delle Finanze ricorda innanzitutto le definizioni di coltivatore



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





diretto e imprenditore agricolo professionale:

- è **coltivatore diretto** chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con il lavoro proprio o della sua famiglia, sempreché la sua forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo (cfr articolo 1647 c.c e articolo 2, legge 9/1963)
- è **imprenditore agricolo** professionale chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole indicate dall'articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle stesse attività almeno 50% del proprio reddito globale da lavoro. A tal fine, dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo (articolo 1, comma 1, Dlgs. 99/2004).

Da queste definizioni e dalla lettura sistematica della disciplina legislativa è possibile ricavare, innanzitutto, che non è richiesto che coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito. Inoltre, il legislatore ha previsto per coloro che sono qualificati come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali l'obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, purché svolgano tale attività con abitudine e prevalenza.

La valutazione dell'abitudine e prevalenza deve essere effettuata rispetto a un'altra attività lavorativa. La percezione di un trattamento pensionistico, quindi, non fa venire meno l'obbligo di iscrizione. Del resto, la normativa previdenziale prevede che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa.

Inoltre, con specifico riferimento agli imprenditori agricoli professionali, la risoluzione ricorda che la compatibilità dello svolgimento dell'attività agricola con lo status di pensionato si evince chiaramente dalla circostanza che dal calcolo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della relativa qualifica sono escluse, tra l'altro, le pensioni di ogni genere. Ne consegue che la qualifica di Iap può essere riconosciuta anche a un soggetto già in pensione.

In conclusione, anche i coltivatori diretti e imprenditori agricoli pensionati non devono pagare l'IMU sui terreni agricoli.

PER SCARICARE

LA RISOLUZIONE DEL MINISTERO E DELLE FINANZE N.1/DF

[CLICCA QUI](#)



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





COMPENSAZIONE CREDITO IVA: LE REGOLE DI UTILIZZO PER IL 2018



Dal 1° gennaio di ogni anno è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all'anno precedente.

Esistono tuttavia alcuni limiti, legati all'ammontare del credito utilizzabile, che richiedono alcuni accorgimenti da parte del contribuente.

Fino a 5mila euro non ci sono limiti, e la compensazione è libera. Per compensare importi superiori a 5mila euro, occorre attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, munita del visto di conformità.

Si ricorda, inoltre, che in caso di presentazione del Mod. F24 con compensazione, è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'ammontare compensato.

Di seguito un pratico riassunto per compensare correttamente il credito IVA durante il 2018.



La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:

1. dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per **importi inferiori o uguali a 5.000 €** (per esempio: il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018);
2. **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA**, munita di **visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €**. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale, ed è stata di recente modificata con il D.L. 50/2017 (per esempio: il credito IVA 17 di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione -per importi superiori a 5.000 Euro-non potrà avvenire prima dell'11.02.2018).

Compensazione Credito Iva	
fino a 5.000 €	Libera compensazione "orizzontale" del credito, fino a 5.000 €, senza attendere la presentazione della dichiarazione
oltre 5.000 €	Una volta raggiunto il limite di 5.000 €, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, munita di visto di conformità

Compensazione credito Iva 2017: sospensione nel Mod. F24

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui **l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio**. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.

Compensazione credito Iva 2017: come compilare il mod. F24

Per un corretto versamento tramite mod. F24, i titolari di partita Iva devono ricordare le seguenti regole, modificate di recente dal D.l. 50/2017:

- in caso di presentazione di un mod. F24 con compensazione, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'importo;
- in caso di presentazione di un mod. F24 senza compensazione, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia da quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (remote/home banking).

E' stata eliminata la disposizione secondo cui i titolari di partita Iva sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA di importo annuo superiore a € 5.000.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





WEB TAX: LA NUOVA IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DIGITALI



La legge di stabilità 2018 (legge n. 205 del 27/12/2017) ha istituito l'**Imposta sulle transazioni digitali**, meglio conosciuta come **Web tax** (commi da 1011 a 1019). Si tratta di un'imposta indiretta, del tipo Iva, che va a colpire le transazioni effettuate tramite internet o altre reti elettroniche, in modo che la prestazione nel suo insieme sia "essenzialmente

automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione" (c. 1012).

L'imposta sarà prelevata dall'acquirente/committente all'atto del pagamento del corrispettivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto prestatore del servizio (residente o non residente), che diviene il contribuente di fatto. L'obbligo del prelievo è posto in capo al soggetto acquirente/committente purché rivesta la qualifica di sostituto d'imposta, come individuato dall'art. 23, comma 1 del Dpr 600/1973, ovvero sia una stabile organizzazione di soggetti non residenti. Sono tuttavia esclusi dall'obbligo del prelievo i soggetti che usufruiscono del regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, nonché i soggetti che usufruiscono del regime dei minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011 conv. in legge 111/2011 (c. 1011). Il fatto che l'imposta "si applica nei confronti del soggetto prestatore" (c. 1013) ma "è prelevata ... dai soggetti committenti dei servizi" (c. 1014) pare rendere preferibile l'identificazione del contribuente di diritto nel prestatore, mentre il committente funge da sostituto d'imposta. **L'imposta si applica indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.**

Restano dunque escluse dal campo di applicazione della Web tax le transazioni relative a prestazioni effettuate nei confronti dei privati cittadini che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

ISTANZE DI INTERPELLO ALLA NUOVA "DIVISIONE CONTRIBUENTI" DAL 1° MARZO 2018

Dal 1° marzo 2018, è la **Divisione Contribuenti**, la struttura unica deputata a **ricevere gli interpelli indirizzati agli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate** e definiti i nuovi indirizzi di posta elettronica a cui i cittadini devono trasmettere le domande (Provvedimento del 1° marzo 2018 n. 47688).



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





Le modifiche riguardano:

1. le istanze di interpello presentate in base allo Statuto del contribuente
2. le istanze di interpello relative all'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
3. le istanze di interpello sui nuovi investimenti
4. le istanze di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo

Nei primi tre casi, per le Direzioni centrali, l'indirizzo unico di posta elettronica certificata (pec), a cui trasmettere le istanze, diventa **interpello@pec.agenziaentrate.it**

Mentre per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato (nonchè le persone fisiche non residenti che intendono aderire al già ricordato regime disciplinato dall'articolo 24-BIS, Tuir e coloro che presentato istanza di interpello sui nuovi investimenti) l'indirizzo unico di PEL diventa **div.contr.interpello@agenziaentrate.it**



I soggetti in regime di adempimento collaborativo trasmettono le istanze di **interpello abbreviato** nonché **le istanze di interpello sui nuovi investimenti** all'indirizzo di posta elettronica certificata della Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Settore Strategie per la compliance e per l'attrazione degli investimenti – Ufficio Adempimento Collaborativo: **dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it**

Periodo transitorio

Al fine di assicurare il passaggio al nuovo modello organizzativo senza soluzione di continuità delle funzioni svolte dalle strutture centrali dell'Agenzia **le risposte agli interpelli possono essere rese fino al 31 marzo 2018 anche dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo** e, per gli interpelli concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, dalla Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare della Divisione Servizi.

PER SCARICARE

IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 47688/2018

[CLICCA QUI](#)



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





BONUS ASILO NIDO: ECCO COME RECUPERARE I MESI 2017

L'Inps ha comunicato ieri con il messaggio n. 952 del 1.3.2018, che è disponibile una nuova funzione per l'integrazione delle domande di Bonus asilo nido, il contributo di 1000 euro per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per l'assistenza a domicilio di bimbi con gravi patologie, istituita dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. La circolare n. 88 del 22 maggio 2017 ha fornito le istruzioni operative e la disciplina di dettaglio sulla domanda per l'anno 2017.

Con la chiusura della procedura di acquisizione delle istanze per il 2017, conclusa lo scorso 31 dicembre, sono giunte all'Istituto previdenziale numerose richieste di riesame da parte di utenti, che avevano ommesso di indicare nella domanda i mesi di frequenza compresi tra settembre e dicembre 2017, per i quali non avevano disponibilità dei documenti e per i quali non hanno ottenuto il contributo.

L'istituto ha predisposto una NUOVA FUNZIONE sulla piattaforma informatica che: "a far data dal 2 marzo 2018, consentirà di integrare la domanda originaria e permetterà di allegare la documentazione di spesa relativa ai mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 2017, anche ai richiedenti che abbiano ommesso di indicare le relative mensilità in domanda.

- Il cittadino potrà inserire le mensilità "aggiuntive" attraverso l'area riservata, accedendo al menù "Allegati Domande".
- Dopo aver selezionato la domanda da integrare e la tipologia di documento da inserire (es: Fattura), saranno visibili, oltre a tutti i mesi già richiesti in domanda, i mesi ("settembre", "ottobre", "novembre" e "dicembre") non inseriti all'atto della domanda (in rosso), dando così la possibilità di allegare la relativa documentazione di spesa. (La documentazione allegata sarà disponibile alla Struttura territoriale competenti per la fase istruttoria).
- Per inserire le mensilità aggiuntive con riferimento a domande che risultino già in stato "respinta", sarà necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la funzione "allega nuovo documento su respinta", presente nel menù "invio richiesta di variazione". Una volta ripristinato lo stato "da istruire", il richiedente potrà procedere ad allegare la documentazione relativa ai mesi non indicati in domanda con le modalità sopra descritte.

Si sottolinea che il termine ultimo per allegare la documentazione relativa a domande di Bonus asilo nido per l'anno 2017 è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2018."



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





ALIQUOTA IVA DEL 10% NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: CHIARITO L'AMBITO DI APPLICAZIONE

SCHEDA 7

MISURA

IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA) – Art. 1, comma 19

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella scheda esplicativa n.7 relativa all'Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio (norma di interpretazione autentica) – art. 1, comma 19 della Legge di bilancio 2018 ha fornito i chiarimenti in merito alle misure fiscali in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 della legge 27 dicembre 2017 n.205, dando l'interpretazione sugli interventi

di recupero edilizio e l'IVA al 10%.

“Viene fornita una interpretazione autentica (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente) dell'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999. L'articolo 7, comma 1, lettera b) citato prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29 dicembre 1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, ai quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.



Con la norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare:

- il servizio che costituisce l'oggetto della prestazione;
- i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Destinatari della misura sono i committenti degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché le imprese che forniscono le relative prestazioni di servizi e, conseguentemente, emettono fattura in relazione alle stesse."

ATTIVA LA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

A seguito dei numerosi cambiamenti riguardo all'attività lavorativa e le modifiche e le responsabilità anche alla luce dell'entrata in vigore dell'Equo Compenso, l'Associazione Nazionale Donne Geometra, ha ritenuto necessario stipulare una polizza assicurativa a vantaggio degli Associati con la Diass Srl -

Insurance Brokers. Con la **polizza** ti assicuri per i rischi legati alle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi e dovute a eventuali errori professionali.

Un'assicurazione completa, che copre anche le responsabilità derivanti dal

contributo di altri collaboratori sul lavoro. La polizza rappresenta un'assicurazione flessibile

e **personalizzabile** per il tuo ruolo professionale, che potrai modulare in base alle tue esigenze, scegliendo tra **diverse opzioni e livelli di copertura**.



**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI
LA CONVENZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE
PER ASSOCIATI
[CLICCA QUI](#)**



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





SENTENZE

IL SILENZIO ASSENZO E' APPLICABILE AL PERMESSO DI COSTRUIRE

Tar Catanzaro sentenza n.491/2018

Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380". Lo ha affermato il Tar Catanzaro il quale, nella sentenza n. 491/2018 pubblicata il 21 febbraio, ribadisce che "è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire".

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

DISTANZE IN EDILIZIA: I MURI DI SOSTEGNO DI TERRAPIENI SONO COSTRUZIONI

Tar Lombardia sentenza n.180/2018

Se il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono invece ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente. L'importante chiarimento è contenuto nella sentenza 180/2018 dello scorso 22 gennaio.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





In merito, invece, alle espressioni di "terrapieno naturale" e di "terrapieno artificiale" o antropico, il Tar precisa che la prima consiste in un ossimoro, poiché ogni terrapieno, consistendo in un riporto di terra (contro un muro o) sostenuto da un muro è per definizione opera dell'uomo, e dunque artificiale, mentre naturale può essere soltanto il dislivello del terreno, originario ovvero prodotto o accentuato da movimenti franosi o da altre cause non immediatamente riferibili all'attività dell'uomo. Dunque, a termini dell'art. 873 c.c., i muri di sostegno di terrapieni sono costruzioni. Per i giudici amministrativi lombardi, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è del tutto costante "nel ritenere che ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate dall'art. 873 del codice civile e seguenti o dalle disposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 5753/14, 23189/12, 15972/11, 22127/09, 25837/08, S.U. 7067/92 e 3199/02), indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall'impiego di malta cementizia (Cass. n. 4196/87)". Nel caso di specie, non si controverte di un'opera interrata – sottratta all'inderogabilità della disciplina sulle distanze, nei termini meglio esplicitati dalla Suprema Corte – ma di un intervento edilizio che si è prefisso di ampliare (e migliorare la funzionalità del) l'unità abitativa esistente.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, ILLEGITTIMA L'INGERENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

Tar Liguria sentenza n.54/2018

Il Tar Liguria ha confermato che la Giunta comunale non ha alcuna competenza a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire. Una società aveva contestato la legittimità degli atti con cui il Comune di Alassio, pronunciandosi in ordine all'istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato, aveva negato il riconoscimento del "premio volumetrico" (fino al 15%) previsto dal PUC nel caso in cui il privato si impegni a cedere aree a standard in misura superiore al 100% di quanto prescritto. Tale diniego, espresso mediante "atto di indirizzo" della Giunta comunale e conseguente nota di trasmissione del Dirigente, era motivato con riferimento alla ritenuta inutilità delle aree oggetto della proposta di cessione, siccome ubicate in zona periferica e non suscettibili di particolare utilizzo pubblico. La società ha sollevato, sia pure in via dichiaratamente subordinata, una censura di incompetenza con riguardo alla deliberazione "di indirizzo" adottata dalla Giunta comunale, ossia da un organo che non avrebbe "alcuna



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





competenza a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire". Con la sentenza n. 54/2018 pubblicata il 25 gennaio, la prima sezione del Tar Liguria ha accolto il ricorso della società affermando che "la censura di incompetenza è palesemente fondata in quanto l'art. 20 del T.U. edilizia riserva al dirigente o al responsabile dell'ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell'organo di governo in tale ambito procedimentale. Fermo restando che l'avversata deliberazione di Giunta, pur autoqualificandosi come atto di indirizzo, determina in modo affatto puntuale i contenuti del titolo edificatorio, con evidente sconfinamento nel perimetro dell'attività di gestione amministrativa in materia edilizia che la legge riserva ai dirigenti degli enti locali, anche qualora comportante, come nel caso di specie, valutazioni di natura discrezionale". Quindi, l'accoglimento della dedotta censura di incompetenza ha "determinato l'annullamento degli atti impugnati e la rimessione dell'affare all'autorità competente, vale a dire al Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Alassio".

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

L'ESPERIENZA NON PUÒ DETERMINARE IL PUNTEGGIO NELLE GARE D'APPALTO

Consiglio di Stato n.279/2018

Con la sentenza n. 279/2018 pubblicata il 17 gennaio, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, nell'ambito delle gare d'appalto, l'inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell'offerta è ammissibile nel solo caso di appalti di servizi. Inoltre, deve essere data una lettura garantista alla causa di esclusione dell'illecito professionale, che può operare solo a fronte di un precedente che abbia assunto carattere di definitività. Infine, i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante su una procedura di gara devono ritenersi ammessi nei limiti in cui non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della stessa.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NELLE GARE CON OEPV. Ad avviso del Collegio, sono censurabili i criteri di valutazione dell'offerta che includono, ai fini dell'attribuzione del punteggio, elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell'offerta. In particolare, "è necessario tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all'offerta ed all'aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione dell'incidenza dell'organizzazione sull'espletamento dello specifico servizio da aggiudicare"(cfr. C.d.S. nn. 4191/2013 e



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





5181/2015). Tale orientamento, secondo Palazzo Spada, rispecchia un principio di matrice comunitaria, che si pone anche a tutela delle capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato. Ne consegue che, secondo il Collegio, la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta, da applicare sempre "*cum grano salis*", può essere prevista ai sensi del Codice dei contratti nel caso in cui "l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto ... possa[no] avere un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell'appalto" (art. 95, co. 6, lett. e) del D.lgs. 50/2016). Peraltro, viene affermato che la valutazione nell'offerta tecnica di elementi di tipo soggettivo può riguardare solo gli appalti di servizi (e non quindi gli appalti di lavori), e ciò solo al ricorrere a precise condizioni:

- l'attività dell'impresa premiata deve effettivamente "illuminare la qualità dell'offerta"
- lo specifico punteggio assegnato per l'attività svolta, con oggetto analogo a quella dell'appalto da affidarsi, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

Si tratta di una posizione ampiamente condivisa e anticipata, in più occasioni, dall'ANCE che ha sempre ritenuto non coerente con la natura degli appalti di lavori e con il sistema SOA, l'individuazione di un particolare requisito soggettivo (nel caso specifico l'esperienza pregressa) come criterio di attribuzione del punteggio. Infatti, il concorrente ad un appalto di lavori di importo superiore a 150.000 euro ha già comunque obbligatoriamente dimostrato alla SOA i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'art. 83 e cioè di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale, dell'idonea esperienza richiesta in relazione allo specifico appalto.

Gli stessi requisiti non potrebbero quindi assurgere a criterio soggettivo di attribuzione del punteggio.

L'ILLECITO PROFESSIONALE. Il Collegio approfondisce anche la causa di esclusione dell'illecito professionale, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici, confermando l'orientamento più "garantista" già espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, con la sentenza 28 dicembre 2017, n. 575. Secondo l'orientamento espresso, l'eventuale inadempimento contrattuale del concorrente (penali, risarcimento, incameramento della garanzia) non rappresenta una "significativa carenza" e, quindi, non può comportare l'esclusione dalla procedura di gara, nel caso in cui non si siano ancora prodotti effetti giuridici "definitivi", perché non contestati ovvero confermati in giudizio. A tale proposito, il giudice amministrativo ha altresì chiarito, in una diversa occasione, che non dovrebbe sussistere l'illecito professionale laddove le parti si siano accordate e l'inadempimento sia stato sanato col pagamento di una penale, proprio perché questa è frutto di un accordo



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





con il committente, non di un risarcimento stabilito dal giudice al termine di un contenzioso (Tar Campania, sez. IV, sentenza n. 99/2018). Pertanto, se nel primo caso l'impresa può essere esclusa per illecito professionale, nel secondo non sussistono tali presupposti.

Tornando al caso in esame, il Consiglio di Stato ha escluso che la morosità nel pagamento di canoni concessori possa rappresentare una condotta che integra un grave illecito professionale, laddove non si tratti di un inadempimento definitivamente accertato, ossia non contestato in giudizio ovvero confermato all'esito di un giudizio. Rispetto al predetto orientamento, il Collegio evidenzia altresì che, nell'illecito professionale, il riscontro della gravità dell'evento verificatosi o della negligenza ed dell'errore professionale dell'operatore economico può spettare esclusivamente all'Amministrazione, non ad un terzo ricorrente. Infatti, l'impresa ricorrente non può sostituirsi all'Amministrazione nell'individuazione, avente carattere discrezionale, del punto di rottura dell'affidabilità della controparte contrattuale, tale da precludere la stipulazione di futuri rapporti negoziali, desumibile anche da vicende pregresse". La posizione più garantista espressa dalla suddetta giurisprudenza è ampiamente condivisa dall'ANCE, che in più occasioni ha ravvisato l'esigenza di consentire l'operatività di un quadro regolatorio efficace, senza privare gli operatori del settore delle necessarie garanzie in termini di certezza del diritto. Sotto questo profilo, sarebbe opportuno pervenire ad una modifica della norma vigente, che riconduca chiaramente le fattispecie rilevanti quale illecito professionale a fatti accertati definitivamente, riferibili solo all'impresa e riscontrabili attraverso i dati inseriti nel Casellario dell'ANAC.

I CHIARIMENTI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE. Il Consiglio di Stato conferma l'orientamento secondo cui i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante "sono ammissibili purché non modificano la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni di gara" (cfr., ex multis, C.d.S. nn. 978/2017, 735/2017 e 74/2016). L'ammissibilità dei chiarimenti va invece esclusa allorché, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo. Infatti, se nelle gare d'appalto le uniche fonti ad assumere carattere vincolante per la Commissione giudicatrice sono bando di gara, capitolato e disciplinare (unitamente agli eventuali allegati), i successivi chiarimenti (auto-interpretativi) della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle (C.d.S. n. 4441/2015). In altri termini, i chiarimenti della Stazione appaltante possono costituire interpretazione autentica soltanto nelle ipotesi in cui non sia



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dall'Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite (C.d.S. n. 1889/2015). E se del caso, laddove vi sia contrasto, deve darsi prevalenza alle clausole della *lex specialis* e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)

DIRETTORE LAVORI: OK DEL CONSIGLIO DI STATO AL PARERE DEL MIT

Consiglio di Stato n.360/2018

Il Consiglio di Stato ha reso il parere - n. 360 del 12 febbraio 2018 - sul decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, previsto dal nuovo Codice dei contratti.

SERVE PIÙ CHIAREZZA SUI CASI DI INCOMPATIBILITÀ. Per quanto riguarda l'art. 2 sui casi di incompatibilità, la Commissione "ribadisce quanto già osservato nel parere 3 novembre 2016, e cioè che la sede appropriata per la disciplina delle incompatibilità, per le limitazioni soggettive che ne discendono, è la legge; e inoltre che è dubbia la riconducibilità di tale profilo di disciplina alla delega di cui all'art. 111 del Codice. Fatta questa premessa, laddove si optasse per il mantenimento dell'articolo, occorrerebbe espungere dalla lett. a) l'aggettivo «nuovi» riferito agli incarichi professionali ricevuti dall'esecutore, che determinano l'incompatibilità del direttore dei lavori. L'incompatibilità è infatti ravvisabile anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall'esecutore".

RAPPORTI CON IL RUP E IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA. Per quanto riguarda l'art. 3 (Rapporti con altre figure) Palazzo Spada pone in evidenza "l'opportunità di riformulare il comma 4, relativo ai rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dal testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Non è in particolare chiara la funzione e la portata dell'inciso finale del primo periodo «ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori», dopo l'enunciazione del principio secondo cui il coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione opera «**in piena autonomia**».

Del pari non è chiaro il ruolo di coordinamento tra queste due figure svolto dal RUP".

Il Consiglio di Stato ricorda che "in base al citato testo unico di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 il coordinatore è colui che assume tutti i compiti connessi alla sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e le relative



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





responsabilità (in particolare ai sensi dell'art. 92) e che vanno pertanto evitate previsioni normative che possano avallare interpretazioni derogatorie rispetto alle regole di carattere generale contenute nel testo unico di settore".

PER SCARICARE IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
[CLICCA QUI](#)

TRASFORMAZIONE DI UN GARAGE NON SANABILE ***Tar Lombardia n.483/2018***

Il Tar della Lombardia ha chiarito che non è sanabile la trasformazione di un garage interrato in locale abitabile quando esiste un vincolo di destinazione. I giudici amministrativi lombardi con la sentenza n. 483 del 20 febbraio 2018 hanno chiarito che non può essere sanata la trasformazione di un garage interrato, realizzato in base alla cosiddetta Legge Tognoli, in locale abitabile quando il garage sia gravato ope legis del vincolo di destinazione. La legge n. 122/1989 (detta legge Tognoli) consente infatti particolari facilitazioni urbanistiche per la costruzione di garage interrati in edifici già esistenti, ma tali agevolazioni sono gravate dall'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio (art.9 comma 5).

Il caso

In un Comune della provincia di Sondrio il signor X ha provveduto a trasformare un piano interrato di un fabbricato originariamente autorizzato a garage pertinenziale ai sensi della legge n. 122/1989, in magazzino e deposito (247,92 m²) e monolocale dotato di bagni (27,91 m²). Contro tale trasformazione interviene un'ordinanza di ripristino emessa dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune. Verso tale ordinanza il signor X ricorre alla giustizia amministrativa.

La sentenza

I giudici del Tar Lombardia hanno dichiarato *"solo qualora un cambio di destinazione d'uso abbia luogo tra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire, mentre allorché, come nel caso di specie, lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome, così come avviene tra locali accessori e vani ad uso residenziale, ciò integra una modificazione edilizia, con effetti incidenti sul carico urbanistico"* confermando che non è sanabile la trasformazione di un garage interrato, realizzato in base alla



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





legge 122/89 e quindi gravato ope legis del vincolo di destinazione, in un locale abitabile, non potendo ritenersi la trasformazione urbanisticamente irrilevante.

PER SCARICARE LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA

[CLICCA QUI](#)

INIZIO DEI LAVORI SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato n.467/2018

Confermando una consolidata giurisprudenza in merito, con la sentenza n. 467/2018 dello scorso 24 gennaio, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che *"l'inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto"*.

Ciò significa che, ai sensi dell'art.15 c.2 del dpr 380/2001, i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

I massimi giudici amministrativi hanno inoltre fatto presente che "la decadenza del titolo edilizio è effetto legale del verificarsi del relativo presupposto, ovvero del decorso del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, sì che il provvedimento comunale sul punto è meramente dichiarativo".

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

IL CONDOMINO PUÒ COLTIVARE FIORI NELLE AIUOLE COMUNI

Corte di Cassazione n.2957/2018

Il condomino ha il diritto di abbellire le aiuole comuni con delle piante, l'articolo 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile; ne consegue che, i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge (fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni). Nel caso di specie, l'affermazione del tribunale, secondo la quale sarebbero illegittime (il tribunale adopera la categoria della nullità, cioè che non rileva ai fini



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





dell'impugnazione – ma cfr. Cass. sez. U n. 4806 del 07/03/2005) le delibere in questione in quanto impedirebbero ai singoli condomini di porre proprie piante a dimora nelle aiuole comuni (con rimozioni di arbusti privati), ravvisando nelle delibere un intento emulativo e un abuso di maggioranza, con statuizione secondo cui sarebbe la piantumazione in questione espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l'uso delle aiuole ex articolo 1102 c.c., non contrasta con la retta interpretazione di questa norma, pur essendo eventualmente opinabile nel merito.

L'IPOTECA È NULLA SE VIENE OMESSA LA NOTIFICA DEL PREAVVISO DI ISCRIZIONE AL CONTRIBUENTE

Corte di Cassazione n.3784/2018

Con l'ordinanza n. 3784/2018, pubblicata il 15 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha ribadito la nullità dell'ipoteca iscritta dall'Agente della Riscossione in caso di omessa notifica del preavviso della suddetta iscrizione al contribuente.

IL CASO: Nella fattispecie trattata dai Giudici di legittimità, un contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dall'Agente della Riscossione relativo ad una cartella di pagamento notificata in precedenza. In primo grado il ricorso veniva accolto. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale veniva confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Secondo il Giudice di secondo grado, anche se nella specie non era applicabile la disposizione prevista dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto procedere alla preventiva comunicazione al contribuente "costituendo principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica" la comunicazione di "provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari" autonomamente impugnabili. Pertanto, l'Agente della Riscossione, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'articolo 360 primo comma n. 3 cpc, per aver la Commissione Tributaria Regionale ritenuto necessaria la notifica al contribuente di una comunicazione con cui anticipava l'iscrizione ipotecaria, prevista invece da una disposizione – il secondo comma bis dell'articolo 77, aggiunto dall'articolo 7, comma 2 lettera u -bis del d.l. n. 70 del 2001, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, entrata in vigore successivamente all'iscrizione di qua, e quindi non applicabile al caso di specie.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, sulla scorta delle seguenti osservazioni:

1. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19667 del 2014), in materia di iscrizione ipotecaria l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità della stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea;
2. In virtù di quanto statuito con la suddetta sentenza, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidato il principio secondo il quale "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni" (Cass n. 23875 del 2015, n. 7597 e n. 4587 del 2017).

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)

OPERE PRECARIE E TITOLI EDILIZI

TAR Lombardia n.354/2018

La precarietà strutturale di un'opera non impedisce di considerarla come nuova costruzione ai fini edilizi e quindi necessitante di un titolo autorizzativo. Lo ha affermato la Sez. Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la **Sentenza 7 febbraio 2018, n. 354** con la quale ha respinto il ricorso presentato per l'annullamento di un provvedimento comunale di ingiunzione di demolizione di opere abusive.

I fatti

La vicenda riguarda il posizionamento di una struttura mobile e provvisoria posizionata all'interno del terreno del ricorrente e adibita a casa mobile da oltre un decennio. Su questa è stato emesso un provvedimento di ingiunzione alla demolizione di opere abusive che è stato impugnato dal ricorrente.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





Assumendo l'illegittimità del provvedimento di demolizione, il ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, in quanto *"il manufatto asseritamente abusivo sarebbe precario e provvisorio e perciò inidoneo a mutare in modo permanente l'assetto urbanistico"*.

La sentenza del TAR

Secondo i giudici del TAR, l'astratta rimovibilità delle opere non impedisce di considerarle come nuove costruzioni ai fini edilizi e quindi necessitanti di un titolo autorizzativo. Difatti, i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie. Ciò, in quanto il manufatto non precario - nel caso di specie, una casa mobile - non risulta in concreto deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma viene destinato ad un utilizzo protratto nel tempo; difatti, l'utilizzo della casa mobile da oltre un decennio è strettamente legato al soddisfacimento delle esigenze del ricorrente o della sua famiglia, come appare evidente anche dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio. Secondo la consolidata giurisprudenza la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo.



Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.

Nemmeno si potrebbe ritenere il manufatto una semplice pertinenza, tenuto conto delle dimensioni dello stesso (una superficie di circa 80 mq, per un'altezza variabile da un minimo di 2,83 m a un massimo di 3,58 m: cfr. provvedimento impugnato, all. 1 al ricorso), considerato che in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere che siano prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





ABUSO EDILIZIO: ORDINE DI DEMOLIZIONE

Consiglio di Stato n.1087/2018

L'ordine di demolizione non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso; In materia va ribadito che il privato, sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva, non può invocare *tout court* l'applicazione a suo favore dell'art. 34 del t.u. n. 380 del 2001, potendo addurre che sia onere dell'amministrazione verificare i requisiti indicati dalla norma solo qualora abbia già fornito seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo; Se la demolizione può causare danni alla parte di edificio legittimo, allora il responsabile dell'abuso può chiedere all'Amministrazione di sanzionarlo con una multa in sostituzione dell'ordine di demolizione

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

COSTRUZIONE ESEGUITA COMPROPRIETARIO SUL SUOLO COMUNE

Corte di cassazione n.3873/2018

La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune ai comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta "*ad substantiam*". Il consenso alla costruzione manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, gli preclude lo "*ius tollendi*". Ove lo "*ius tollendi*" non sia o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





DAL WEB

TERREMOTI: DALL'ENEA UN INTONACO IN FIBRA DI VETRO PER RINFORZARE GLI EDIFICI A RISCHIO



Un particolare intonaco realizzato con una serie di materiali compositi – già in uso nei settori aeronautico e automobilistico – potrebbe rinforzare le abitazioni nelle zone a rischio terremoti. **È questo l'obiettivo del**

centro di ricerche Enea, che durante prove in laboratorio ha verificato un sistema di rinforzo strutturale poco invasivo a base di fibra di vetro.

In collaborazione con l'Università degli Studi Roma Tre, sono stati effettuati dei test alle tavole vibranti del Centro Ricerche ENEA Casaccia, eseguiti su una struttura a U formata da tre pareti in malta e tufo, aperture asimmetriche e tetto in travi di legno. I test sono stati svolti sulle tre pareti, di cui una centrale e due laterali, che già a

novembre scorso erano state portate a danneggiamento dopo essere state sottoposte a scosse che riproducevano i terremoti a intensità crescenti di Nocera Umbra (1997), L'Aquila (2009), Emilia (2012) e Norcia (2016).

Per prendere misura dell'aumento della "capacità sismica", due pareti su tre sono state riparate e rinforzate con un intonaco armato con rete in fibra di vetro, un sistema di rinforzo a basso costo e realizzabile senza la necessità di evacuare le abitazioni. Le pareti rinforzate con questa rete in fibra di vetro hanno resistito a sismi amplificati al 220% di intensità, quindi oltre il doppio rispetto ai terremoti più violenti del 2016, mentre la parete non rinforzata ha riportato forti lesioni già a intensità 120%, quindi in concomitanza delle accelerazioni al suolo del sisma di due anni fa.

Per contrastare la tendenza al ribaltamento, quest'ultima parete è stata riparata applicando una barra d'acciaio, la cosiddetta 'catena', in modo da consentire alla struttura di raggiungere lo 'stato limite ultimo', cioè il valore estremo della capacità



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





portante, a dimostrazione dell'efficacia dell'intervento". La parte innovativa riguarda una rete di materiale composito applicabile sulla superficie esterna dell'edificio. Si tratta di materiali compositi "già in uso nei settori aeronautico e automobilistico, ma non in quello edilizio. Proteggere gli edifici dal rischio terremoti è quindi possibile, così come recuperare le strutture esistenti tramite un'utilizzazione più ampia delle moderne tecnologie. Questo innovativo intonaco "armato" Made in Italy potrà fare la differenza, ma la prevenzione dei danni causati da un terremoto, lo sappiamo bene, sarebbe dovuta cominciare almeno mezzo secolo fa.

LE RINGHIERE LONDINESI NATE DAL RICICLO DELLE BARELLE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE



Le barelle della Seconda guerra mondiale diventano ringhiere in alcuni quartieri residenziali di Londra. Un'idea originale che dà nuova vita all'acciaio e crea un bizzarro progetto architettonico. Erano oltre **600mila** quelle utilizzate dagli agenti della protezione antiarea, ma alla fine del conflitto mondiale, da un lato c'era un surplus di acciaio e dall'altro, il problema di dover ricostruire la città.

L'LCC ha così deciso che quelle barelle potevano diventare delle ringhiere, oggi si trovano a PECKHAM, BRIXTON, DEPTFORD, OVAL E EAST LONDON, ma alcune versano in uno stato di degrado e abbandono. Per questo è nato proprio un progetto di recupero: The Stretcher Railing Society che sta studiando le soluzioni più adatte per valorizzarle.

LE BELLISIME CASE PER UCCELLI MIMETIZZATE NELLE CITTÀ DI TUTTO IL MONDO



Riciclo e street art, questi gli ingredienti del successo dell'artista **Thomas Dambo** che realizza delle bellissime case per uccelli che riescono a mimetizzarsi perfettamente con l'ambiente circostante. *Dambo* che vive a Copenaghen con la sua arte vuole convincere i cittadini che anche i rifiuti possono diventare una risorsa. Negli ultimi sette anni, le sue creazioni sono parte di proteggi per la protezione degli animali perché secondo l'artista gli uccelli devono continuare a vivere



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





nell'ambiente urbano, ma devono avere a loro disposizione anche degli spazi naturali che per colpa dell'uomo scarseggiano. Le bellissime case per uccelli che ha creato di recente si mimetizzano con l'ambiente e l'effetto è davvero suggestivo. Sebbene i volatili siano in grado di adattarsi bene ai mutamenti delle condizioni ambientali, e quindi al maltempo, quando l'inverno si presenta molto rigido, lo sopportano con maggiore fatica. Per è bene intervenire, offrendo loro **mangime e riparo in casette** realizzate con **materiali di recupero**.

Le strutture nel caso si desideri realizzarle, vanno **posizionate in una zona tranquilla**, che non sia raggiungibile da gatti e predatori. Per effettuare il birdgardening, scegliete un punto da cui potrete godere di una vista privilegiata dalla vostra finestra. Potete appendere le casette, inclinandole leggermente in avanti per impedire all'acqua piovana di entrare, sia a un albero che a un muro della vostra abitazione, purché si tratti di un punto ombreggiato e riparato dal vento. Detto questo, la parola d'ordine è **"creatività"**. Vanno evitare plastica, ceramica e metallo non sono materiali adatti perché potrebbero surriscaldarsi in estate e portare alla formazione di condensa e umidità in inverno.

I 10 APPARECCHI ELETTRICI CHE CONSUMANO PIÙ ENERGIA ANCHE DA SPENTI

Dispositivi elettronici apparentemente spenti ma in grado di consumare più energia di quanto pensiamo. Le nostre case ne sono piene. Eppure è possibile risparmiare energia e ridurre il proprio impatto ambientale semplicemente disattivandoli. Secondo recenti misurazioni effettuate recentemente in oltre 1300 abitazioni in Europa, il consumo medio degli apparecchi in standby è di circa 305 kWh per abitazione ogni anno, l'equivalente dell' 11% del consumo complessivo di elettricità di una casa. In altre parole, più di un decimo dell'energia che consumiamo ogni anno potrebbe essere evitata. *"L'energia consumata ogni anno in standby da tutte le case dei 27 paesi dell'Unione Europea ammonta circa a 43 TWh (pari ai 2/3 dell'energia consumata da tutte le case italiane) ed è responsabile dell'emissione di 19 milioni di tonnellate di CO2 annue. I consumi mondiali in standby causano l'1% delle emissioni complessive di CO2. Secondo l'International Energy Agency, entro il 2030 il 15% dei consumi elettrici in Europa sarà dovuto alle funzionalità di standby degli apparecchi"* spiega uno studio dell'Ue.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





Ecco l'elenco degli apparecchi che consumano se non vengono disattivati.

Computer desktop

Nelle nostre case, così come negli uffici, i computer sono accesi per tutto il giorno. Non sempre però vengono utilizzati.

Caffettiera elettrica

Se non si sta facendo il caffè, è bene scollegarla dalla presa perché la macchina da caffè consuma poco più di 1 watt all'ora quando non è in uso.

Console per videogiochi

Consuma circa 1 W se è spenta ma collegata. E se è acceso, il consumo sale a 23,3W.

Cavo TV decoder

Il decoder quando non in uso rimane in standby. Uno di quei dispositivi che di fatto consuma sempre energia.

Microonde

Si tratta di uno degli elettrodomestici che consuma più energia, circa 3,08 W ma lasciando lo sportellino aperto può arrivare a consumare 25,79 W.

TV a retroproiezione

Questo particolare tipo di TV può arrivare a consumare molta energia.

Caricabatterie per cellulare

Lo facciamo un po' tutti quando andiamo a letto: mettere il telefono in modalità di ricarica, tuttavia lo smartphone si ricarica sempre prima che noi ci svegliamo. Ciononostante consuma ancora una grande quantità di energia.

Telefono cordless

Il cordless è un altro dispositivo che può essere acceso per tutta la vita senza che ce ne rendiamo conto, e può consumare fino a 2,9W/ora.

Apparecchiature audio

Questi dispositivi possono raggiungere un consumo di 14,4W . Non sono quasi mai scollegati.

Laptop

Sono quasi sempre collegati alla corrente da persone il cui consumo può arrivare fino a 8,9w/ora e in modalità sleep o ibernazione fino a 15,7 W.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





FESTA DELLA DONNA 2018: PERCHÉ SI REGALA LA MIMOSA?

Dal 1977 la **Festa della Donna** è diventata una giornata importantissima in tutto il mondo dove ci sono cortei, feste e manifestazioni per ricordare tutte le battaglie politiche e sociali fatte dalle donne per ottenere pari diritti. L'usanza di **regalare la mimosa l'8 marzo** però ha origini tutte italiane. Siamo nel **1946** e, all'epoca, l'Italia era appena uscita dalla guerra e si voleva essere molto cauti con i festeggiamenti, ma questa ricorrenza era considerata troppo importante e venne celebrata ugualmente proprio per volere del Partito Comunista Italiano e dell'Unione delle Donne in Italia (UDI).



Furono **Rita Montagnana**, moglie di Palmiro Togliatti, e **Teresa Mattei** a decidere di adottare proprio la **mimosa come simbolo della Festa della Donna** nel lontano 1946. Le due donne erano iscritte all'UDI e in una lunga riunione decisero di adottare la mimosa come fiore simbolo da regalare nella giornata dell'8 marzo. Inizialmente il fiore scelto per festeggiare le donne, era la violetta, fiore simbolo della sinistra europea. Ma proprio le donne dell'UDI si opposero per diversi motivi: la violetta era difficile da trovare e soprattutto era molto costoso. Da qui l'idea della mimosa. Teresa Mattei raccontò che la mimosa era il fiore che i **partigiani** erano soliti regalare alle staffette, ossia le donne che durante la guerra portavano notizie e soffiate ai partigiani.

Significato simbolico della mimosa: il fiore della Festa delle Donne

La **mimosa** è un fiore bello, ma anche molto particolare visto che è l'unico che fiorisce a marzo ed è estremamente economico quindi tutti potevano permetterselo. Inoltre la **mimosa** è estremamente resiliente: cresce e ricresce anno dopo anno nonostante sia molto fragile, anche su terreni particolarmente difficili a livello agricolo. Come se non bastasse la mimosa, secondo gli Indiani d'America, è un fiore che simboleggia proprio la **forza e la femminilità**. Insomma, un fiore così, semplice, ma in realtà molto coraggioso e resistente è perfetto per rappresentare le donne.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





MESE DI MARZO: SEMINA RACCOLTO E LAVORI NELL'ORTO



Con l'arrivo del primo tepore primaverile, anche nelle regioni italiane dal clima meno mite è possibile iniziare la semina degli ortaggi che potranno essere raccolti tra la tarda primavera e l'estate, come **zucchine**, pomodori, **melanzane**, piselli e **peperoni**. Chi ha lo spazio adatto a disposizione e vive nelle regioni più calde, potrà provare a cimentarsi nella semina di angurie e di meloni. Carote, ravanelli, rucola, lattuga e patate

sono tra gli ortaggi che possono essere seminati tutto l'anno dove il clima è clemente. Non dimenticate di seminare il **basilico**, così da poter raccoglierne le foglie per preparare **pesto** gratis fino a settembre o ottobre.

A marzo è possibile seminare: Aglio, Angurie, Asparagi, Barbabietole, Basilico, Bieta, Carote, Cavoli, Cetrioli, Cime di rapa, Cipolle, Fave, Finocchi, Indivia, Lattuga, Melanzane, Meloni, Patate, Peperoni, Piselli, Pomodori, Porri, Prezzemolo, Radicchio, Rucola, Sedano, Topinambur, Zucchine.

Se temete che nelle prime settimane di marzo il freddo possa rovinare i giovani germogli o se preferite organizzarvi in modo da trasferire nei vasi o in piena terra soltanto le piantine che appaiono più resistenti, il consiglio principale consiste nell'utilizzare dei **semenzai**, anche fai da te, realizzati con contenitori per alimenti di recupero, in modo da riporre i germogli al riparo da eventuali intemperie e da poter effettuare una **scrematura delle piantine prima del trapianto**.

SOMNILOQUIO: COS'È E PERCHÉ SI PARLA NEL SONNO

Si tratterebbe di una normale manifestazione dell'attività notturna del cervello che, lo sappiamo bene, non si "addormenta" mai completamente ma è in continua attività. Questo porta a formulare anche pensieri inconsci che, in alcuni casi, spingono a parlare ad alta voce e a dire anche frasi di senso compiuto, indipendentemente dal fatto che si stia sognando oppure no. Parlare nel sonno è molto comune nei bambini, in cui ancora non è sviluppato il coordinamento tra i centri cerebrali che comandano il linguaggio e i muscoli del volto.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





Può tuttavia succedere che anche gli adulti parlino nel sonno e pare sia dovuto a particolari condizioni di stress particolare o anche a una semplice febbre. In generale il somniloquio è quindi

il sintomo di un eccessivo affaticamento fisico e mentale, non viene considerato una vera malattia ma può essere il sintomo di alcune patologie neurologiche o di altri disturbi del sonno come

il bruxismo, lo sleep terror (la paura di addormentarsi) o le apnee ostruttive del sonno.



TENERSI PER MANO AIUTA AD ALLEVIARE IL DOLORE, PAROLA DELLA SCIENZA



Tenersi per mano aiuta ad alleviare il dolore soprattutto in alcuni momenti particolari della vita.

A dirlo è un team di scienziati dell'Università del Colorado che ha pubblicato un nuovo studio sulla rivista Pnas che prova la sincronizzazione cerebrale fra coppie.

Sono state reclutate 22

coppie eterosessuali fra i 23 e 32 anni per dimostrare che può esistere una sorta di accoppiamento cerebrale in risposta al dolore fisico. Alle donne è stato poggiato su un braccio un metallo caldo, secondo gli scienziati coloro che stringevano la mano al proprio partner, hanno sentito meno dolore rispetto a quelle che erano distanti dal compagno. Per Goldstein, la sofferenza fisica è stata addirittura inferiore del 34% . Per arrivare a questa conclusione, l'esperimento è stato ripetuto in situazioni diverse e ogni volta il dolore è stato quantificato sia attraverso la testimonianza diretta della volontaria, sia avvalendosi dell'occhio esterno della controparte maschile. Le registrazioni dell'attività elettrica dell'encefalo (EGG) di tutti i soggetti coinvolti, hanno poi fatto emergere che l'elettroencefalogramma delle donne che avevano sperimentato bassi livelli di dolore era quasi identico a quello dei rispettivi partner.

Per questo, gli scienziati ipotizzano che tenersi per mano possa favorire il rilascio di sostanze chimiche nel cervello, che fungano da **analgesici endogeni**.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





LEGO: IN ARRIVO I NUOVI ELEMENTI IN PLASTICA 100% VEGETALE RICAVATA DALLA CANNA DA ZUCCHERO

Lego sempre più green. Il colosso danese aveva già annunciato il progressivo abbandono della plastica per i suoi mitici mattoncini e ora inizia a fare sul serio lanciando alcuni elementi prodotti con una nuova plastica di origine vegetale. Si tratta di pezzettini "botanici", come foglie, cespugli e alberi, che vengono creati tramite un processo che utilizza la canna da zucchero, in modo da creare elementi davvero eco-sostenibili. La plastica morbida, resistente e flessibile in polietilene, realizzata utilizzando l'etanolo prodotto dalla canna da zucchero, viene utilizzata per la produzione di foglie, cespugli e elementi a forma di albero del marchio.



Mentre i pezzi a forma di pianta rappresentano solo una piccola percentuale della produzione di Lego, l'obiettivo finale dell'azienda è quello di produrre tutti i suoi mattoni utilizzando la bioplastica entro il 2030. Il suo primo set di elementi di canna da zucchero apparirà sugli scaffali entro la fine dell'anno. Nel 2013, la società ha collaborato con World Wildlife Fund (WWF) per sostenere e costruire la domanda di plastica sostenibile, e nel 2016 il gruppo ha aderito alla Bioplastic Feedstock Alliance (BFA) per garantire l'approvvigionamento sostenibile di materie prime per l'industria delle bioplastiche. La plastica a base vegetale utilizzata per realizzare i nuovi elementi botanici di Lego è anche certificata dallo standard Bonsucro Chain of Custody per la canna da zucchero con provenienza responsabile.

PARMA È LA NUOVA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020



Parma sarà la Capitale italiana della cultura 2020. Le altre nove candidate erano: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. A portarla alla vittoria sono stati soprattutto i sette distretti socio-culturali, dislocati in diverse aree della città, che diventano spazi di creatività, riflessione, rigenerazione e innovazione.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





"Una Parma nuova che sta nascendo offre alla Parma storica e ai suoi palinsesti temporali l'occasione di vivere dentro l'oggi, in una città multiculturale che costruisce giorno per giorno la sua contemporaneità. Trentadue progetti stretti attorno al claim della candidatura – La cultura batte tempo – e ad un ambizioso progetto pilota", si legge sul sito del Ministero. Trentadue sfide divise in produzioni, cantieri, esposizioni e rassegne, costruite insieme a tutte le istituzioni, le associazioni e le forze nazionali e europee di Parma e del territorio che la circonda, in una sinergia virtuosa tra pubblico e privato resa stabile a partire da questa candidatura. Trasformare lo spazio significa rigenerare il tempo che quello spazio produce, significa mettere in gioco una visione di città trasversale ai vari ambiti: dalla cultura all'urbanistica, dal sociale al turismo, dall'ambiente agli educativi e alle pari opportunità. Parma 2020, quindi, è una città intera, capace di fare impresa e di presentare un modello culturale a più voci e al contempo unitario, che dovrà guidarla da subito e negli anni a venire. Una città da visitare almeno una volta nella vita, ricca di monumenti importanti, dal duomo al battistero, di chiese storiche, teatri e una ottima cucina tradizionale.

A BERGAMO ARRIVANO LE MAPPE TATTILI PER TURISTI NON VEDENTI O IPOVEDENTI



Bergamo, una città a misura di turisti, anche non vedenti. Sono infatti a disposizione mappe turistiche tattili destinate a non vedenti o ipovedenti, in modo da garantire a tutti la possibilità di conoscere la città e di garantire autonomia negli spostamenti anche a chi vuole visitare Bergamo ma ha difficoltà visive. Si tratta di una delle prime città a sperimentare questo tipo di servizio.

Le speciali mappe permetteranno ai turisti non vedenti di visitare e conoscere le attrazioni e i luoghi principali di Bergamo. Un progetto nato dopo oltre 6 mesi di lavoro in collaborazione con l'Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti. A produrre le mappe è stata l'azienda Happy Vision. In tutto si tratta di 8 mappe tattili nelle quali è articolato un percorso ideale che collega la stazione ferroviaria a Bergamo Alta. In esse sono presenti tutti i luoghi principali della città ma anche monumenti, fontane, edifici in rilievo per agevolarne l'identificazione sia in braille per i non vedenti che con caratteri molto grandi per gli ipovedenti. Saranno a disposizione presso l'infopoint del Comune.

Le aree di interesse vanno dal piazzale della stazione al centro città (piazza Pontida e via XX Settembre, ma anche l'area del Centro Piacentiniano e del Teatro Donizetti) e a Bergamo Alta, dove alcune mappe



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





segnaleranno sia i monumenti che i punti di interesse sulle Mura patrimonio UNESCO, con un focus su piazza Duomo. Oltre alle mappe da portare con sé, nell'infopoint di piazzale Marconi è stata installata anche una mappa fissa tattile, una vera e propria immagine integrata di tutta la città di Bergamo.

ATTENZIONE, PRESENZA DI SPAGO NELLO YOGURT: PARMALAT RITIRA IL KYR

Presenza di corpi estranei e di spago nello yogurt. Per questo Parmalat ha ritirato il Kyr. Una notizia che circolava da giorni ma il nome del prodotto non era ancora stato reso noto. Il Rassa, il sistema europeo di allerta alimentare, aveva fatto sapere che uno yogurt proveniente dalla Francia e venduto in Italia era stato richiamato.



Adesso Auchan ed Esselunga hanno ritirato il prodotto dagli scaffali dei propri punti vendita. In particolare, a essere stato ritirato è lo yogurt Kyr pappa reale, con 2 vasetti da 125g e data di scadenza 01/03/2018 e 02/03/2018. È stato prodotto da Parmalat presso lo stabilimento francese di Change. I lotti ritirati sono Z 01/03 e Z 02/03. La stessa Parmalat avvisa dunque che potrebbero essere presenti dei corpi estranei, frammenti di spago nei vasetti. Per questo, se avete acquistato lo yogurt contrassegnato da questi numeri di lotto, non consumatelo ma riportatelo presso il punto vendita in cui lo avete acquistato per ottenere un cambio o un rimborso.

IL POSTO PIÙ SPORCO DEGLI AEROPORTI DOVE È MEGLIO NON METTERE LE MANI

Gli **aeroporti** sono luoghi di partenze e arrivi. Luoghi dove ci si ritrova con chi amiamo o luoghi che ci danno gioia perché stiamo partendo per le vacanze. Quello che però non immaginiamo è quale sia il **posto più sporco** degli aeroporti.

Ogni giorno nei terminal ci sono milioni di persone che girovagano e, come ovvio, portano con sé anche dei batteri. In uno studio riportato da Focus, prendendo i dati di una ricerca



commissionata dal sito insurancequotes.com, gli aeroporti sono pericolosi. Avete presente le **fontanelle d'acqua** che si trovano nei terminal dei maggiori aeroporti mondiali? Bene. Questo è uno dei luoghi più



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





sporchi che possiate immaginare in aeroporto, il che fa venire un po' i brividi visto che in quelle fontanelle ci abbeveriamo o ci laviamo le mani (ma non è il peggiore). La ricerca svela che, in media, sul pulsante delle fontanelle d'acqua ci sono 19mila CFU ossia unità formanti colonia. Stessa situazione tragica a livello di batteri per i **braccioli dei divanetti** che si rovano all'imbarco. Ma è arrivato il momento di scoprire il vero luogo più sporco dell'aeroporto. In aeroporto, soprattutto nei terminal più grandi, i passeggeri hanno una facilities, ossia la possibilità di stampare la carta d'imbarco grazie ad uno **schermo interattivo**. Bene, quello schermo che viene toccato da tantissimi passeggeri è ufficialmente il luogo più sporco di tutto l'aeroporto. Secondo la ricerca il vetro dello schermo contiene, in media, quasi **254mila CFU**. Ciò che ha destato maggior allarme nei ricercatori è il fatto che tra queste colonie di batteri ve ne siano alcune pericolose per la salute.

VIAGGI DI PRIMAVERA E PASQUA 2018



La primavera è il periodo migliore dell'anno per viaggiare: chi ama i paesi caldi può visitarli senza rischiare di trovare un clima arido, mentre chi preferisce destinazioni fredde può sfruttare l'avvento della bassa stagione per risparmiare (per il prossimo viaggio, ovviamente). Tra le mete più interessanti da raggiungere a Pasqua c'è **Siviglia**, la migliore città da visitare nel 2018 secondo Lonely Planet, un luogo interessante con un clima particolarmente mite in questo periodo dell'anno. Qui trovate una utile a cosa fare in 3 giorni a Siviglia. Per scoprire cosa visitare, dove mangiare e pernottare [clicca qui](#). Un'interessante alternativa raggiungibile in poco tempo è **Procida**. Sull'isoletta di fronte a Napoli potrete godervi un assaggio di primavera e se siete fortunati anche una prima giornata di mare. Per accedere al sito dove curiosare su questo viaggio [clicca qui](#). **Verona** è una splendida città d'arte, con un centro storico molto interessante ed una vivace vita culturale, che saprà offrire molto di più del balconcino di Giulietta e Romeo, tragica storia d'amore di William Shakespeare, qui ambientata. Per organizzare [clicca qui](#). Nel periodo pasquale **Roma** si mostra in tutta la sua contraddizione di città divisa tra il sacro e il profano. Passerete dalla Via Crucis, nel suggestivo scenario dei Fori Imperiali, alla frivolezza dei mercatini del rione Monti, dalla sacra magnificenza degli affreschi della Cappella Sistina alla struggente poesia del parco di Ninfa. Per approfondire il viaggio [clicca qui](#). Un altro luogo ideale dove trascorrere Pasqua 2018 è **Ferrara**: qualche giorno di completo relax passeggiando tra le vie del centro immersi in un'atmosfera di completo relax o facendo un giro in bicicletta fino alle porte della città. Per pianificare il viaggio [clicca qui](#).



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





IN EVIDENZA

ACQUISTO PRIMA CASA: AGEVOLAZIONI E REQUISITI



Le imposte da pagare quando si compra una casa dipendono da diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un "privato" o un'impresa e l'acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici "prima casa". Quando si compra casa è possibile beneficiare, rispettando determinati requisiti e a determinate condizioni, dei benefici prima casa che permettono di pagare le imposte in misura ridotta. In particolare appunto come già annunciato, se il venditore è un privato

o un'impresa, si paga un'imposta di registro proporzionale nella misura del 2% e quelle ipotecaria e catastale fisse di 50 euro. Se invece si acquista da un'impresa, con vendita soggetta a Iva, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è quella ridotta al 4%, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale hanno misura fissa di 200 euro.

Di solito, queste agevolazioni si applicano quando il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali

- A/2 (abitazioni di tipo civile),
- A/3 (abitazioni di tipo economico),
- A/4 (abitazioni di tipo popolare),
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare),
- A/6 (abitazioni di tipo rurale),



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





- A/7 (abitazioni in villini),
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

e inoltre deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora.

Se l'acquirente è residente in altro Comune infatti entro 18 mesi dall'acquisto l'acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l'immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.

Come già detto, la cessione di fabbricati a uso abitativo da parte delle imprese è, come regola generale, esente da Iva.

Tuttavia, l'imposta si applica:

- **alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici** o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l'operazione a Iva (la scelta va espressa nell'atto di vendita o nel contratto preliminare)
- **alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali**, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l'operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell'atto di vendita o nel contratto preliminare).

In questi casi, l'acquirente dovrà pagare:

- **l'Iva al 10%** (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni "prima casa", ovvero l'Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9
- l'imposta di registro fissa di 200 euro
- l'imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- l'imposta catastale fissa di 200 euro.



Se il venditore è un privato, l'acquirente dovrà pagare:

- l'imposta di registro proporzionale del 9%
- l'imposta ipotecaria fissa di 50 euro



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





- l'imposta catastale fissa di 50 euro. In ogni caso (acquisto da impresa o acquisto da privato), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.

Quando la vendita della casa è soggetta a Iva, la base imponibile su cui calcolare l'imposta sul valore aggiunto (10% o 22% a seconda dei casi) è costituita dal prezzo della cessione. In questo caso, come detto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa (200 euro per ognuna di esse).

Sia quando si compra da un'impresa in esenzione dall'Iva sia quando si compra da un privato, l'imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l'importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell'imposta proporzionale già versata sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare.

LOCAZIONE PRIMA CASA E CONTINUITA' DEI BENEFICI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate nella sua guida *on line* dedicata per l'appunto all'acquisto della casa ha chiarito che la locazione dell'immobile acquistato con i benefici fiscali in oggetto non implica la decadenza dagli stessi in quanto non si verifica la perdita del possesso dell'immobile.

Comportano invece la decadenza dai benefici fiscali – e di conseguenza il versamento delle imposte in misura piena insieme agli interessi e ad una sanzione del 30% -l'aver reso nell'atto di acquisto dichiarazioni false e il non aver spostato entro 18 mesi dall'acquisto la residenza nel Comune in cui si

trova l'immobile, oppure anche l'aver venduto o donato l'abitazione – quindi la perdita del possesso dell'abitazione –prima che fossero trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si fosse riacquistato un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi "ragionevoli" a propria abitazione principale.

La locazione dell'immobile acquistato con i benefici fiscali non implica la decadenza dagli stessi in quanto non si verifica la perdita del possesso dell'immobile. Comporta invece la decadenza dei benefici il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'atto.

PRIMA CASA E ABITAZIONE PRINCIPALE: QUALI DIFFERENZE?

Bisogna fare una distinzione tra prima casa e **abitazione principale**, che di solito vengono assimilate, ma in realtà hanno un significato diverso sul piano normativo e fiscale. Il concetto di **prima casa** riguarda



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





principalmente il possesso dell'immobile e delle relative pertinenze, mentre quello di abitazione principale si riferisce all'ambito di gestione dell'immobile. In riferimento alle tasse come **Imu** e **Tasi**, si ricorda che esse non si pagano sull'abitazione principale – a meno che non si tratti di un immobile di lusso e/o di pregio – considerando per tale l'immobile utilizzato come **dimora del possessore e del proprio nucleo familiare** a condizione che vi risiedano anagraficamente.



LA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

Quando la vendita della casa è soggetta a Iva, la base imponibile su cui calcolare l'imposta sul valore aggiunto (10% o 22% a seconda dei casi) è costituita dal prezzo della cessione. In questo caso, come detto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa (200 euro per ognuna di esse).



Per le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), in presenza di determinate condizioni e di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la legge prevede un particolare meccanismo per determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: il sistema del "prezzo-valore".

Dall'applicazione di questo criterio, derivano significativi

benefici per chi acquista una casa. La sua finalità, infatti, è quella di assicurare, da un lato, trasparenza nelle compravendite immobiliari e, dall'altro, equità del relativo prelievo fiscale. Infatti, il prezzo-valore consente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell'atto. Inoltre, questo sistema implica anche una rilevante tutela per l'acquirente, in quanto limita il potere di accertamento di valore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La regola del prezzo-valore si applica alle vendite

Il prezzo-valore consente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell'atto.

Il sistema prezzo-valore si applica alle vendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze.



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018



80
pagina



assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale (quindi sono escluse quelle soggette a Iva) in cui l'acquirente sia una persona fisica (che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali).

Quindi, questo meccanismo è utilizzabile, oltre che in tutte le compravendite in cui entrambe le parti sono "privati", anche nelle cessioni fatte a persone fisiche da parte di venditori non soggetti Iva (associazioni, fondazioni e simili) e in quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione Iva.

Il sistema del prezzo-valore si applica in generale alle vendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze

Per l'applicazione del prezzo-valore è necessario una specifica richiesta dell'acquirente resa al notaio nell'atto di acquisto. La richiesta non può essere contenuta in un successivo atto integrativo.

COME SI CALCOLA IL VALORE CATASTALE

Il valore catastale dei fabbricati a uso abitativo (diversi dalla "prima casa") si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 120.

$$\text{Valore catastale} = \text{Rendita catastale} \times 1,05 \times 120$$

Esempio di calcolo dell'imposta di registro

Supponiamo che una casa, che ha una rendita catastale di 600 euro, venga acquistata a 100.000 euro. Con l'applicazione della regola del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l'imposta di registro del 9% è pari a: $600 \times 1,05 \times 120 = 75.600$ euro.

Pertanto, l'imposta di registro dovuta sarà di 6.804 euro ($75.600 \times 9\%$). Senza l'applicazione della regola del prezzo-valore, l'imposta dovrebbe essere calcolata sul valore pattuito esempio (200.000 euro) e sarebbe di 18.000 euro ($200.000 \times 9\%$).



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





CAMBIO DI RESIDENZA PER BENEFICI PRIMA CASA



La prima causa di decadenza si verifica quando un immobile non è ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività, ovvero, anche nel caso in cui si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro (meglio se certificati per iscritto dal datore di Lavoro) ovvero in quello in cui ha la sede legale la società, azienda o semplicemente esercita l'attività il suo datore di lavoro o ancora il caso in cui possa essere considerato come un

emigrato all'estero (specificherò cosa si intende per emigrato all'estero). A conferma di ciò la sentenza della **Corte di Cassazione n. 11614 del 15 maggio del 2013**, ha convalidato la necessità di trasferire la residenza entro un anno dalla stipula del contratto d'acquisto. E' irrilevante che l'istanza sia stata presentata entro i termini di legge e che il Comune l'abbia inizialmente respinta, per cui è importante seguire l'iter della pratica e informarsi dai vigili urbani per l'accertamento. Tale causa di decadenza non opera laddove il soggetto che richiede di fruire delle agevolazioni prima casa presta servizio per le forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare così come previsto dal comma 1 dell'articolo 66 della Legge numero 342 del 2000.

Testo della Sentenza 15 maggio 2013

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 maggio 2013, n. 11614

Tributi – Agevolazioni tributarie – Prima casa – Allaccio utenze – Acquisto dell'immobile – Richiesta di residenza – Comune – Esclusione dei benefici

Svolgimento del processo

L' Agenzia delle Entrate notificava a T. R. avviso di liquidazione per il recupero delle agevolazioni fiscali "prima casa" di cui all'art. 3, comma 151, della legge 549/1995, fruite in base all'atto di acquisto 9-7-1998 della proprietà di un alloggio e di un box auto; siffatto recupero era stato richiesto in quanto la contribuente non aveva stabilito la sua residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile nel termine (un anno dall' atto) previsto dalla norma.

Avverso detto avviso proponeva ricorso la contribuente, deducendo di avere presentato richiesta di residenza in data 11-6-1999 (quindi entro il termine di un anno dalla stipula), e che siffatta richiesta, in un primo tempo rigettata, era stata poi accolta in data 13-9-1999; al fine di dimostrare l'effettiva residenza produceva varia documentazione (in particolare: copia contratto allacciamento ENEL 1-9-1998 e ITALGAS 18-11-1998 nonché denuncia 1-10-1999 ai fini TARSU).



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018





L'adita CTP di Torino accoglieva il ricorso.

Con sentenza depositata il 10-3-2006 la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio; in particolare la CTR affermava che la contribuente aveva dato prova sia di avere richiesto entro l'anno la residenza sia di avere effettivamente trasferito la propria residenza (come dimostrato dall'esibita documentazione); che detta prima richiesta non era stata accolta per un "disguido", sicché la richiesta rinnovata e subito dopo accolta doveva intendersi come una forma semplice e rudimentale di opposizione al rifiuto e quindi doveva essere ricollegata alla prima richiesta presentata entro l'anno.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia, affidato a due motivi; la contribuente non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l'Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione sulla sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso della contribuente per la non conformità tra la copia dell'atto notificata all'Ufficio e l'originale depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale. Il motivo è infondato.

La denunciata omessa motivazione attiene a "eccezione" in ordine alla quale la stessa ricorrente lamenta che "neppure una parola viene spesa" dal giudice di appello; la doglianza, quindi, propone un vizio che non riflette affatto la "motivazione" della decisione (che non esiste) ma il contenuto di questa, perché integra propriamente un error in procedendo per omessa pronuncia su detta "eccezione", e quindi un vizio riconducibile a violazione dell'art. 112 c.p.c., produttivo della nullità della decisione ex art. 132 c.p.c.

Ciò posto, va rilevato che, per consolidato e condiviso principio di questa Corte, "affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario non solo che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabile, ma anche, per il principio dell'autosufficienza, che tali domande o eccezioni vengano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività" (Cass. 12 febbraio 2010 n. 3374; cfr., altresì, Cass. 29 ottobre 2010 n. 22235; Cass. 7 ottobre 2010 n. 20845; Cass. sez. un. 28 luglio 2005, n. 15781).

Nel caso in questione la ricorrente non ha provveduto in tal senso, e si è limitata a esporre che "nell'atto di appello l'Ufficio ha ben evidenziato come, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 546/92, requisito essenziale per l'ammissibilità del ricorso è che vi sia conformità tra la copia dell'atto notificata all'Ufficio e l'originale depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale", deducendo che «nell'illustrare lo svolgimento del processo» il giudice di appello ha ommesso «di indicare l'altro elemento di difformità tra copia notificata e copia depositata, cioè la presenza solo nella seconda della sottoscrizione del difensore». Con il secondo motivo l'Agenzia denuncia, ex art. 360 n. 3 epe, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, nota II bis), comma 1, lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, come sostituito dall'art. 3, comma 131, della legge 549/1995; conclude con i seguenti quesiti:

(a) "se possa ritenersi soddisfatta la condizione stabilita dall'art. 1, comma 1, nota II bis, comma 1, lett. a) della tariffa, parte prima allegata al DPR n. 131/1986, come sostituiti dall'art. 3, comma 131, della legge 549/1995, nel caso in cui la residenza risulti anagraficamente stabilita dopo la scadenza del termine di un anno dall'acquisto dell'immobile";

(b) "se, in ipotesi di trasferimento della residenza successivo a detto termine annuale, assume rilievo, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, la circostanza che la richiesta della residenza sia stata presentata anteriormente alla scadenza di tale termine e se possano assumere rilevanza eventuali circostanze di



Associazione Nazionale Donne Geometra

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018



83
pagina



fatto, in contrasto con le risultanze anagrafiche, che possano far ipotizzare che la residenza fosse di fatto già trasferita presso l'immobile alla data di scadenza dell'atto".

Il motivo va accolto.

In base a consolidata giurisprudenza di questa Corte la fruizione dell' agevolazione fiscale per l' acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione (cfr. Cass. ira. 8377 del 2001, 26115 del 2005, 1173 e 4628 del 2008, 144389/2010), richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dall' art. 2 D.L. n. 12 del 1985, che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l' acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall' acquisto (nella specie, regolata *ratione temporis* dall' art. 3 L. n. 549 del 1995, un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all' eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio; sempre in base alla lettera ed alla formulazione della norma, alcuna rilevanza può infine essere riconosciuta ad una domanda di trasferimento della residenza anteriormente (ed in termini) formulata dall' interessato, alla quale è seguita il rigetto da parte del Comune, con provvedimento immune da vizi e comunque non contestato (conf, Cass. 4628/08; 14399/2010; 1530/2012).

Nel caso di specie, il giudice di appello, pur avendo constatato la mancata concessione della residenza nel termine di legge e pur non risultando nemmeno adombrato un qualche effetto retroattivo alla concessione della residenza in accoglimento di successiva richiesta della contribuente o un qualche vizio del precedente provvedimento di rigetto, ha affermato la spettanza del beneficio sulla sola base della stipula dei «contratti dell' energia elettrica, del gas» e della «denuncia ai fini della tassa spazzatura», ed ha, in tal modo, contraddetto il richiamato principio di diritto, non considerando peraltro che la fornitura di energia elettrica e di gas e la denuncia della tassa concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono necessarie anche per soggetti non residenti e, quindi, non dimostrano affatto l' effettivo trasferimento della residenza, neanche nel senso di fissazione della propria «dimora abituale» (giusta la nozione desumibile dal secondo comma dell' art. 43 cod. civ.), nell' immobile acquistato. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, e la causa, siccome non bisognevole di alcun ulteriore accertamento di fatto, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., va decisa nel merito da questa Corte con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese dell' intero giudizio possono essere compensate tra le parti ai sensi del secondo comma dell' art. 92 c.p.c. essendosi formata la giurisprudenza richiamata in epoca successiva all' introduzione della controversia.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell' intero giudizio.



Associazione Nazionale Donne Geometre

TECNICI & PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

02/2018

